PELLA

PRINCIPESSA DI BELMONTE

D. FRANCESCA PIGNATELLI

e di lei marito

MARCHESE D. ANGIOLO GRANITO

CONVENUTI IN PRINCIPALE ED ATTORI IN GARENTIA

CONTRA

IL MARCHESE D. ROMUALDO LANCELLOTTI *attore*

CONTRA

D.ª CARMELA DEL CHIARO

CONVENUTA IN GARENTIA

Nella prima camera del Tribunale civile.





NAPOLI

Tipografia di Giuseppe Zambrano

Nell'abolito Sedile Capuano N.° 27

1846



CAPO PRIMO

§. I.

Particolari della vendita dell' ex-feudo di Acerenza.

1. Nel 5 settembre 1820 il Procuratore del Re allora Barone Gallotti Amministratore dei beni della casa *Pignatelli di Belmonte*, nonchè il Principe D. Francesco ed il Conte D. Gennaro dichiararono, che, fra gli altri *effetti*, la *casa* possedeva *quelli siti in* Acerenza, CHE FORMAVANO QUELLO EX-FEUDO, *descritti in foglio separato; ricacciati i beni suddetti dall' affitto di Sciaraffa ed Amato* — Che quel *feudo pervenuto era verso l' anno 1722 alla casa per mezzo di Anna Francesca Pinelli ava paterna dei fratelli Pignatelli.*

» Che sebbene possessore di allora sarebbe stato il Principe D. Antonio M.ª, tuttavia il medesimo avea con istrumento del 27 gennaio 1807 ampiamente rifiutati tutt' i feudi di sua spettanza siti nel Regno in prò del Conte D. Giuseppe suo fratello; da chi con atto del 11 febbraio 1813 erano stati ceduti ai costituiti fratelli ».

*

» Che debiti di famiglia portavano la necessità di dover dismettere qualche CORPO, dal cui prezzo estinguerli; e si era stimato *alienare il suddetto ex-feudo di Acerenza*, come separato e distante dalle altre possessioni, di minor rendita, e che di giorno in giorno andava deteriorando ».

» Che all'uopo erasi ritrovata più vantaggiosa la offerta del Cav. Lancellotti, col quale il prezzo erasi stabilito nel seguente modo ».

» Per evitarsi un' apprezzo formale vi erano due partiti a prendersi, quello, cioè, di ragguagliare il capitale sulla rendita attuale, l' altro di *riportarsi all' ultimo affitto per un novennio fatto a Sciaraffa ed Amato con atto del 21 maggio 1808* — Il primo partito presentava un capitale assai scarso, attesa la rendita diminuita dalle attuali deteriorazioni, *ed oltre le difficoltà che presentava su gli esiti che doveano dedursi* — Era perciò, che si ricorreva con maggiore sicurezza al novennio di affitto, quantunque il detto affittatore Sciaraffa *lo avesse attaccato in diversi tempi, e con differenti dimande di escomputo* ».

» L' affitto presentava l'annuo estaglio di ducati 2650; dai quali dedotti ducati 792. 50 per *deduzione di tomola 317 risecate dalla difesa del Macchione a beneficio di quella Università nell' anno alla ragione di carlini 25 il tomolo* convenuti collo stesso affittatore, rimanevano ducati 1827. 50. Le deduzioni da farsi dalla suddetta residuale somma per fondiaria, canoni, sovvenzioni, maritaggi, istrumentarii non più pagati dalla Università, e *bonifica a Cappetta pel territorio Isca della Corte di tomola 12 circa a carlini 25 il tomolo*, sommavano altri ducati 559. 38: quali *pesi annuali*, senza contare le altre sovvenzioni solite farsi in Acerenza per non esservi il Principe obbligato, dedotti dalla rendita residuale di sopra, rimaneva netta in ducati 1298. 12 — Cui

venne dato capitale alla ragione del 7 per 100; che importò ducati 18500 ».

» Doveano da tal somma dedursi le deteriorazioni accresciute a quei fondi e durante l'affitto e dopo, e sopra tutto pelle rilevanti incisioni fatte frequentemente alle querce del Macchione, ed alle molte fabbriche, siccome *degli altri escomputi dimandati di tempo in tempo dall' affittatore Sciaraffa*, i quali a parere di esperti amichevolmente intesi si calcolarono ducati 2000 — Dall' altra parte i fratelli Pignatelli cedevano a Lancellotti *ogni dritto di rivendica* di qualunque corpo usurpato in tutto o in parte, *ogni qualunque diritto* che apparteneva a detto *ex-feudo* e che può emergerne; come cedevano *ogni altro titolo lucro emolumento* derivante da detto acquisto senz' eccezione alcuna, *e nello stesso modo com'era stato il detto feudo trasfuso e rifiutato ad essi fratelli. E con maggiore precisione intendevano i fratelli Pignatelli venditori di* SITUARE NEL LORO LUOGO IL CAV. LANCELLOTTI PER TUTTE E QUALSIVOGLIANO PRETENSIONI, DIRITTI ED OBBLIGAZIONI, E TITOLI TANTO ONEROSI QUANTO ONORIFICI, *e concedendo espressamente la facoltà di potersene in qualunque tempo ed in qualunque modo avvalere per se, suoi eredi ec.* — Quindi il Cav. Lancellotti in compenso di tali ampie cessioni, non solo rinunciava alla deduzione dei ducati 2000 per deteriorazioni esistenti nei fondi (1), ma vi aggiunse altri ducati 500 — In tal modo il *prezzo* di *detto ex-feudo* venne di comune consenso fissato a ducati 19mille ».

» Della qual somma il Lancellotti ne delegava ducati 2000 al canonico D. Vincenzo Panni di Acerenza pel contratto a goduta avuto coi fratelli Pignatelli

---

(1) E quindi ancora *agli altri escomputi dimandati di tempo in tempo dall' affittatore Sciaraffa* come sopra.

delle due Ische Rotonda e della Calce *nello stato di demanio:* e ducati 7537 pagava all'amministratore Gallotti e fratelli Pignatelli — E gli altri ducati 9462. 75 si obbligava pagarli subitocchè i fondi di Acerenza risultavano purgati dalle iscrizioni prese dai differenti creditori di quella Provincia, o se gli stessi creditori presentavano il consenso per la radiazione delle iscrizioni anzidette: venne dichiarato che debiti per causa di doti non esistevano sopra i suddetti fondi, meno che un residuo di ducati 16mille, pei quali venne promesso al comperatore che non riceverebbe molestia veruna, da dovere in ogni caso esser tenuti gli altri beni della casa.

» 2. Dietro tali cose dichiarate l'Amministratore ed i fratelli passarono a vendere al Cav. Lancellotti i sopranotati corpi e beni mobili ed immobili del sopradetto *ex-feudo di Acerenza*, una con tutte e singole sue ragioni azioni ed intero stato, e colla facoltà di poter reintegrare qualsivoglia corpo e coll'espressa rinuncia a qualunque titolo, pretesto o ragione potesse mai eventualmente appartenere ai venditori o aventi-causa da essi — *Per franchi e liberi i suddetti beni da qualsivogliano pesi, eccettocchè quelli di sopra descritti, e dedotti dal prezzo convenuto e stabilito in ducati 19000, giacchè pesi per cause dotali non esistono per le ragioni di sopra anzidette— Cedendo i venditori al comperatore ogni loro ragione; ponendo in loro luogo e grado, con averlo costituito proccuratore irrevocabile come in cosa propria* ».

E ciò pel prezzo di ducati 19mille — ducati 9537. 25 de' quali i venditori confessarono la ricezione e degli altri ducati 9462. 75 il comperatore si obbligò pagarli ai creditori da indicarsi dai venditori

subitocchè i fondi di Acerenza risultavano purgati dalle iscrizioni anzidette dietro cessioni di ragioni ».

» Ed altresì de' suddetti beni di *detto ex-feudo* di Acerenza come sopra venduti, e della possessione e percezione dei frutti di essi, i venditori fratelli ne promisero la difesa, volendo esser tenuti di evizione così di ragione come di fatto, tanto riguardo alla proprietà che alli frutti, in giudizio e fuori, generalmente e specialmente da tutti uomini e persone, in amplissima forma COME PER LEGGE — E per maggior cautela del Cav. Lancellotti in rapporto della suddetta promessa difesa di evizione i fratelli venditori ipotecarono i beni della casa siti nella Provincia di Lecce ».

» 3. Siegue un notamento dei *corpi di rendita* nella Città di Acerenza di spettanza della casa di Belmonte, distinto in corpi *stabili*, in *censi*; nel quale fra i *stabili* si notano, tra gli altri, il vasto territorio *Macchione*, le due *Ische Rotonda e della Corte*, la Masseria detta *Boschetto* coll' aggiunta VI È LITE, la Masseria *Rapollina* coll'aggiuuta VI È LITE, li terreni al *piano del Cerro*, un *molino* con terreni adjacenti sul Bradano, un *castello pella parte non censita coi suoi membri adjacenti*; fra i *censi* si notano, tra gli altri, *D. Antonio Gala* per annui ducati 37. 20, e si conchiude, *non per tutti* (al n.° di 23) *vi era il possessorio.*

4. Seguì tal' atto la consegna di tutt' i titoli e documenti riguardanti la proprietà venduta giusta il ricevo del 13 ottobre 1820.

5. Nel giorno 11 maggio 1822 il Cav. Lancellotti dopo due anni di godimento dell' ex-feudo, la piena cognizione dei particolari de' titoli e documen-

ti consegnati, passò ai venditori una polizza di ducati 500 a compimento di ducati 19mille in soddisfazione dell' intero prezzo dell' *ex-feudo di Acerenza acquistato con tutt' i diritti ragioni , e fondi rustici ed urbani , titoli onorifici*, ed *ogni altro allo stesso ex-feudo annesso*, contro il dovere dei venditori di quietanzarlo ampiamente. Al che costoro adempirono con atto del suddetto dì 11 maggio 1822 dichiarando essere stati soddisfatti dell' *intero prezzo del detto ex-feudo.*

§. II.

Citazione introduttiva dell' attuale giudizio — Ed atti posteriori.

6. Con atto del 1.° marzo 1844 il Marchese Romualdo Lancellotti erede del padre Cav. D. Carmine, dichiarò alla Principessa di Belmonte D.ª Francesca Pignatelli figlia ed erede del Conte D. Gennaro , nonchè al Cav. D. Michele Caterbiratti erede di D. Francesco Pignatelli Principe di Belmonte ,

Che con istrumento del 5 settembre 1820 il Principe D. Francesco ed il Conte D. Gennaro *venderono* al Cav. D. Carmine l' *ex-feudo* di Acerenza di loro piena proprietà , una col canone derivante dall' altro palazzo censito al signor D. Antonio Gala — Che il prezzo non si volle determinare sulla rendita di quel tempo perchè scarsissima per le diverse deteriorazioni avvenute nel *feudo* venduto ; perciò si prese norma dell' ultimo affitto per un novennio fatto nel 1808 , che portava la rendita di ducati 2650 ; dai quali, dedotti diversi pesi in ducati 1351. 88 indicati , restava in ducati 1298. 12 , che alla ragione del 7 per 100 , diede il prezzo di ducati 18500. Da tal somma si dedussero ancora le deteriorazioni valutate in ducati 2000 , e restarono ducati 16500.

Che i venditori per maggiore loro interesse credettero di cedere al compratore il titolo onorifico annesso al detto *feudo* ; e perciò Lancellotti comperatore non solo rinunziò alla deduzione dei duc. 2000 per le deteriorazioni , ma benanche al prezzo aggiunse altri ducati 500 ; cosicchè si elevò a duc. 19000.

Che il *feudo* fu venduto per franco e libero da qualsivogliano pesi , meno quelli indicati , pei quali si era fatta corrispondente deduzione dall' annua rendita. Se ne promise la evizione in modo estesissimo, anche con speciale ipoteca.

Che il prezzo dal comperatore era stato per intero soddisfatto giusta la quietanza del 11 maggio 1822. E mentre che del *feudo* era in pacifico possesso andiede incontro a due strepitosissime liti.

7. *La prima* : Dopo la legge abolitiva della feudalità del 1806 s' intraprese la divisione dei demanii ex-feudali , *da cui non potettero sottrarsi i fondi del Principe di Belmonte* — Nel 16 aprile 1812 il Commessario ripartitore ordinò la divisione del Demanio Macchione per tre ottavi al Comune di Acerenza , e degli altri fondi dell' intero ex-feudo *per un quarto* al Comune istesso , una coi frutti dal 11 aprile in poi — La divisione del fondo Macchione seguì ; non però quella degli altri fondi pella opposizione del Principe , che sosteneva essere *burgensatici* — Varii atti seguirono fino al 1816 , e da quest' epoca al 1828 le cose restarono indecise, quando apparve ordinanza dell' Intendente della provincia per lo prosieguo delle operazioni prescritte coll' ordinanza del 1812 relative al distacco della quota de' fondi a danno del comperatore dell' ex-feudo , una colla restituzione dei frutti dal 1812 in poi — Il Cav. Lancellotti si oppose a tal procedimento , si gravò dell' operato dal Comune su i suoi fondi ; donde prese o-

rigine un giudizio ch'ebbe termine con avviso della Consulta generale del Regno, approvata con Rescritto del 11 aprile 1835, per procedersi alla divisione de' demanii di Belmonte in Acerenza venduti a Lancellotti secondo l'ordinanza del 1812.

Che resa per tal modo inevitabile la divisione dei beni dell'*ex-feudo*, il comperatore Lancellotti cercò il mezzo onde non lasciare smembrati tutt'i fondi mercè transazione approvata con Rescritto del 24 maggio 1839, portante l'obbligo di dare alla Comune invece di tomola 100 circa in tanti pezzi quanti erano i fondi divisi, sole tomola 57 in un sol pezzo a scelta del Comune istesso, ed i frutti dal 1812 fino al giorno del possesso avvenuto nel 1835 — La scelta cadde su i fondi Fornelli, Vallone d'Erilio, e Vallecupa, de' quali il Comune si pose in possesso.

Restò la liquidazione de' frutti, a qual titolo il Comune chiese ducati 2200: il Consiglio d'Intendenza della Capitale con decisione del 5 settembre 1840 condannò Lancellotti al pagamento di ducati 1500, e per lo rimanente ordinò una specifica da presentarsi dal Comune; al che adempito si ebbe la cifra di ducati 2200 giusta il verbale del 5 settembre 1842 per frutti percepiti da tomola 50, poichè per quelli percepiti dalle rimanenti tomola 7 restarono tenuti e vi *adempirono i Canonici Panni ed Alessio aventi causa da Lancellotti.*

Dietro tali fatti l'attore Lancellotti, pella sofferta evizione di *parte del feudo* comprato in tomola 57, disse aver diritto a ripetere dai venditori ducati 1600, prezzo delle 57 tomola di terreno della rendita di ducati 114, e ducati 3575 per frutti restituiti al Comune, e meno venuti.

8. *La seconda lite*: nella vendita del 1820

cadde non solo il palazzo ducale di pieno dominio dei venditori, ma benanche il canone gravitante sull' altro palazzo contiguo censito a D. Antonio Gala dal Conte D. Giuseppe Pignatelli con istrumento del 1 settembre 1808, del quale trascrisse il seguente patto » *di dovere detto Gala a proprie spese chiudere con fabbrica la porta che dal cortile del castello, ossia, palazzo ducale conduce allo scoverto censito* — Aggiunse che per effetto del patto Gala chiuse la porta, ed il signor Lancellotti *così audiede al possesso*, e così rimasero le cose fino al 1827; tempo in cui Gala, riaprendo la porta chiusa per effetto del contratto, apportò una servitù pesantissima al palazzo ducale, specialmente col passaggio ad una taverna che vi aprì, dandovi l'ingresso dal portone del castello per quella porta una volta chiusa.

Convenne allora al Cav. Lancellotti istituire giudizio possessoriale contra Gala — Il Regio giudice con sentenza del 26 settembre 1827 dichiarò inammessibile la domanda in possessorio, colla condanna alle spese, ed il Tribunale di Basilicata in data del 24 novembre 1828 confermò la sentenza — Devenne Lancellotti al petitorio coll'intervento in causa degli eredi dei venditori Pignatelli; ma ben pure la domanda con sentenza del 24 novembre 1820 fu rigettata sull' appoggio di lettera scritta dal Conte D. Giuseppe Pignatelli nel 9 settembre 1812 a D. Antonio Gala, confermata con decisione del 26 agosto 1833, la quale peraltro *fece salv' i diritti al Cav. Lancellotti contra gli eredi Pignatelli*, *da sperimentarli come e quando per legge.*

Dietro quali fatti, l' attore Lancellotti pella durissima servitù imposta al palazzo ducale, disse aver diritto ad una indennizzazione, come pure al ristoro dei danni ed interessi da liquidarsi per via di specifica.

*

9. Dichiarò, che coll'istrumento del 1820 erasi ceduto al Cav. Lancellotti dai venditori Pignatelli il *titolo di Duca dell'ex-feudo di Acerenza col Grandato di Spagna*, pei quali il comperatore diede ducati 2500 in compenso — Che però quel titolo non potette trasmettersi nel comperatore pel negato Sovrano beneplacito.

Pel che l'attore disse aver sofferto la evizione risultante dalla mancanza del titolo onorifico.

10. Quindi il Marchese Lancellotti coll'atto del 1.° marzo 1844 chiamò innanti del Tribunale la figlia ed erede del Conte Gennaro, nonchè lo erede del Principe Francesco Pignatelli di Belmonte per essere condannati al pagamento di ducati 6165 valore della evizione sofferta pell'azione del Comune di Acerenza — Ducati 600 valore della evizione sofferta pella servitù imposta al palazzo ducale per l'azione di D. Antonio Gala — e ducati 2500 compenso dato pel mancato titolo onorifico.

Al pagamento di tutt'i danni ed interessi come conseguenza immediata dei narrati giudizj da liquidarsi per via di specifica.

Al pagamento degl'interessi legali su tutte le intere somme dal dì della domanda in poi — nonchè ai frutti decorrendi dal 1 gennaio 1844 in poi sulle tomola 57 di terreno dati al Comune di Acerenza — come pure alle spese e compenso.

Subordinatamente chiese per quanto riguardava la servitù, ordinarsi una perizia, ove i convenuti disconvenivano dal valore dato dall'attore alla deprezziazione di sua proprietà.

11. La principal convenuta Principessa di Belmonte, figlia ed erede del Conte Gennaro, una col marito Marchese D. Angiolo Granito, nel 8 marzo

1844 denunciarono alla già vedova dello stesso Conte Gennaro D.ª Carmela del Chiaro respettiva madre e suocera la lite promossa dal Marchese Lancellotti — E rammentarono, che in recente stipulato del 8 luglio 1843 tra essi conjugi, e la D.ª Carmela erasi dichiarato che Caterbi Ratti con istrumento del 3 marzo 1832 aveva i beni ereditati dal Principe Francesco trasmessi per contratto vitalizio alla predetta vedova del Chiaro: che costei poscia ne aveva l'amministrazione ceduta al Marchese D. Angelo Granito coi capitoli matrimoniali del 1838, contro il dovere di pagare ducati 200 mensili forzosi: che con quel recente stipulato del 8 luglio 1843 erasi la mensile prestazione da ducati 200 ridotta a ducati 160 non ostante qualunque aumento o diminuzione in avvenire dell'annua rendita dei beni dati in amministrazione: benvero fu convenuto che laddove per decisione de' Magistrati, o per assenso prestato da ambe esse parti la somma annua de' pesi inerenti ai beni amministrati si aumentasse, tale addizione doveva tollerarsi dalla D.ª Carmela, e l'amministratore Marchese Granito costituito nel diritto di ritenere la corrispondente somma dagli annui ducati 1920: ed i conjugi assunsero infine l'obbligo di far consapevole la lor madre e suocera di tutti gli avvenimenti, che di risulta importavano l'aumento dell, annua somma dei pesi.

Rimarcarono, che precisamente l'azione istituita dal Marchese Lancellotti, comunque inammessibile ed insussistente, nel risultamento avrebbe potuto compromettere gl'interessi non meno della Principessa D.ª Francesca erede del Conte Gennaro, quanto quelli di sua madre del Chiaro cessionaria dell'erede del Principe D. Francesco.

Era perciò, che l'invitavano a comparire in Tribunale ad oggetto di difendersi contro l'azione isti-

tuita dal Marchese Lancellotti, e nel non temuto caso di soccumbenza ad oggetto di essere il Marchese D. Angelo autorizzato a ritenere dalla mensile prestazione di ducati 160 la metà di ciocchè potessero importare le condanne richieste dall'attor principale contra la Principessa D.ª Francesca, ed il Cav. Ratti; ed ad oggetto di essere condannata alle spese in caso di contraddizione della ben verificata domanda d'indennizzazione.

12. Dietro di che i conjugi Granito e Pignatelli costituirono patrocinatore, il quale avvertì quello dell'attor principale della chiamata in garentia, e chiese intimazione in copia degli atti menzionati nel libello istitutivo del giudizio.

13. Per l'avvenuta morte del Cav. Ratti l'attore in principale con atto del 20 novembre 1845, convenne gli *eredi minori* figli sotto la materna tutela per la reassunzione d'instanza e gradualmente pelle provvidenze in merito.

14. In tale stato, riunita la contumacia con sentenza del 11 dicembre ultimo, la prima Camera del Tribunale è chiamata a deliberare.

15. Il presente lavoro sarà quindi come va naturalmente distinto in *tre altri capi*, in ciascuno de' quali saran riportati i fatti riguardanti l'una delle tre domande, e le corrispondenti eccezioni — Poche parole per *appendice* saran destinate alla giustifica dell'azione incidentale di garentia.

CAPO SECONDO

SUL PAGAMENTO DEL VALORE DELLE 57 TOMOLA DI TERRENO PRETESE EVITTE DALLA COMUNE DI ACERENZA — NONCHÈ DEI FRUTTI ALLA COMUNE ASSERTI GIA' CORRISPOSTI, E POSCIA MENO VENUTI.

§. I.

Fatti emergenti dai titoli esibiti.

16. Angelo Masci Commessario ripartitore de' demanii in Provincia di Basilicata con ordinanza del 16 aprile 1812, nella causa tra il Comune di Acerenza coll' ex-feudatario Pignatelli, e Capitolo e Mensa Vescovile di quella Diocesi, vista la decisione della Commessione feudale del 11 aprile 1810, ordinò: 1.° *Darsi al Comune di Acerenza tre ottavi del demanio ex-feudale detto Macchione; e dovere l' ex-feudatario colla stessa proporzione restituire i frutti percepiti dagli 11 aprile 1810 al 20 dicembre 1811* — 2.° *Degli altri demanii ex-feudali chiamati Isca Rotonda, terreni del molino ossia Saraceno, Piano del Cerro, Boschetto, Collenero, Rapollina, Varcaturo ed Isca della Corte darsene il quarto al Comune: Però se fra venti giorni computando dal dì 16 di quel mese l' ex-Barone dimostri la qualità burgensatica col catasto, o con pubblici istrumenti, si soprassedesse dalla divisione di quelle terre, che fossero comprese negli stessi documenti* — 3.° Diede il Commessario delle altre disposizioni relativamente ai fondi del Capitolo, e della Mensa Vescovile di Acerenza che non forman parte del presente piato.

Commessa la materiale esecuzione al giudice di Pace di allora Gagliardi, nominati i periti, costoro nel 4 giugno 1812 di unita al Gagliardi, ed agl' in-

teressati si disimpegnarono, distaccando moggia 315 dalla Difesa Macchione in prò del Comune, e *dichiarando, che degli altri terreni appartenenti al signor Principe di Belmonte*, tutti descritti nel processo verbale del 3 aprile precedente in pubblica seduta col Sindaco e Decurionato, *non essersene fatta divisione, poichè in forza dei documenti da lui esibiti, e che furono uniti a quel verbale di partaggio, dovevano rimanere esclusi, poichè secondo l' ordinanza del 16 aprile se ne era mostrata la qualità burgensatica colle fedi del catasto, e colle provvisioni dell'abolita Regia Camera riportate dietro un litigio coll' Università nell' anno 1800; nè dovea tacersi che di quei documenti erasene da gran tempo data notifica al Sindaco e Decurioni, dai quali erano stati veduti ed osservati.*

I documenti alligati al verbale del 4 giugno 1812 furono: 1.° Una copia di un catasto del Comune di Acerenza, dal Cancelliere estratta dal suo originale *senza data.* 2.° Una copia *informe* di una relazione fatta nel 20 novembre 1800 dal Segretario Bugli diretta al Presidente della Regia Camera e Commessario. 3.° Un' estratto dell' *apprezzo* fatto dal tavolario Manni nel 1734 del feudo di Acerenza.

Agli 8 giugno 1812 l' agente Gagliardi inviò le carte della divisione al Commessario Masci, e gli disse che la suddivisione fra i cittadini non poteva farsi che dopo la messe.

Il Procuratore del Principe con domanda presentata al Commessario Masci nel 10 giugno 1812 si lagnò della valutazione del territorio Macchione, attaccando i periti d'interesse perchè naturali, di sospezione.

Nel 19 giugno 1812 il Commessario Masci scrisse all' agente Gagliardi, che le carte rimesse per la divisione in massa dei demanii erano in regola — Che

il gravame prodotto dall' ex-feudatario contro la divisione del Macchione non aveva luogo perchè interpellato aveva in contumacia sua fatto procedere al compimento del disimpegno : piuttosto eravi omessione in danno del Comune — *Che la copia dell' apprezzo del 1734 non faceva stato perchè anteriore al catasto, non distingueva i beni, cosicchè annoverava il Macchione tra i burgensatici mentre era indubitatamente feudale — Che la copia della relazione di Bugli nulla significava perchè* INFORME *e non seguita dalla successiva decretazione — Che quindi l' agente dovea strettamente attenersi al catasto , che venendo ivi portati per feudali Isca Rotonda , Isca della Corte e terre del molino, dovea egli in ogni conto metterli in ripartizione a tenore della di lui ordinanza : che pel piano del Cerro , Collenero , e Varcaturo , che non s' individuavano nè tra feudali , nè tra burgensatici dovea prendere maggiori schiarimenti* — Conchiuse, che in tale stato di cose l' agente avesse dato il possesso con rimetter l' atto , e rispetto ai fondi pei quali aveva notato quanto sopra , richiese che subito l' agente Gagliardi rapportasse l' occorrente.

Con altra lettera del 22 giugno 1812 il Commessario Masci gl' ingiunse, che nel dar corso all' incarico datogli avesse tenuto presente la particola del catasto, che portava Isca Rotonda, ed Isca della Corte soggetta ad una prestazione di tom. 14 di grano a favore del Capitolo.

Nello stesso giorno fu dato il possesso al Comune delle moggia 315 distaccate dalla Difesa del Macchione , e rinviato l' atto al Commessario ripartitore.

Riunito avendo l' agente ripartitore il Decurionato per deliberare sulle due lettere del Commessario de' 19 e 22 giugno, fu opinato, che *non era soggetto a divisione* il territorio *piano del Cerro* per-

chè parte di una difesa del Clero e Capitolo censuata alla casa di Belmonte: il territorio *Varcaturo* perchè minore di nove moggia: il territorio *Collenero* perchè annotato nel catasto fra i burgensatici del Principe: il territorio *Isca della Corte al Bradano* perchè non giungeva a 30 moggia — Che *era bensì soggetto a divisione* (quando gli ordini *informi* dell'abolita Regia Camera non doveano attendersi, ma solamente il catasto giusta il prescritto dal Commessario) il territorio *Isca della Corte* di mog. 42, dedotte 5 dal Capitolo censiti all' ex-feudatario: il territorio *Isca Rotonda* di 70 mog. : le *terre così dette al molino, dandosi di detti terreni il quarto alla Università* — Nel 29 giugno istesso l'Agente Gagliardi inviò al Commessario Masci copia del deliberato dal Decurionato.

Al 28 maggio 1813 l' Intendente della Provincia inviò di nuovo all' Agente Gagliardi le carte relative alla esecuzione della ordinanza di Masci; e gli prescrisse *compiere le parti di essa fino allora inadempiute*, e specialmente sull' *Isca Rotonda* , *Isca della Corte*, *e Terra del molino*.

Nominati i periti pel partaggio dei tre suddetti fondi, ed avvisato Sciaraffa qual' Amministratore dei beni della casa , costui presentò supplica all' Intendente onde far rivocare gli ordini dati per la divisione perchè le due Ische erano di diretto dominio del Capitolo, per esse la casa pagare un canone, perchè le terre del molino erano giusta il catasto beni burgensatici della casa, ed in esso il solo molino portato per feudale — Di qual supplica l' Intendente ordinò che l'Agente Gagliardi tenesse considerazione nell'eseguire gli ordini già dati.

Quindi si procedette alla misura e partaggio in massa dei tre suddetti territorii come dal verbale del 22 luglio 1813 — L' Intendente poscia nel 31 luglio ordinò sospendersi ogni ulteriore operazione perchè dal Barone gli si faceva sperare fra giorni altri do-

cumenti sulla pervenienza dei detti fondi *da mano particolare*.

Invece la Principessa di Belmonte offrì una transazione al Comune di Acerenza per le quote al medesimo spettanti sugl' *indicati territorii*, consistente nel dare allo stesso tom. 12 di qualunque altro fondo della casa — Il Decurionato nel 10 ottobre 1813 deliberò, sulla proposta del sindaco in questi termini: « *che si era offerta la detta transazione per la divisione delle due Ische della Rotonda e della Corte, mentre per le terre del molino si era chiaramente conosciuto di essere compresi fra i beni burgensatici descritti nel catasto formato 20 anni prima per ordine della Regia Camera della Sommaria* — Che presa in considerazione la discreta offerta proposta per parte della Principessa di tom. 12 di terreno, come dalla di lei lettera del 25 settembre 1813 scritta ad Antonio Gala, da prendersi ad elezione del Comune sopra qualunque altro di lei fondo per non ismembrare le Ische medesime si era conosciuto conducente all' interesse di quel pubblico, tanto perchè la scelta poteva cadere sopra terreni più prossimi all' abitato, quanto perchè tutta la perdita che veniva a soffrirsi, nel dubbio che potessero reggere le pretensioni del Comune, non era che di soli tre tom. di terra, e PER METTERE UNA VOLTA TERMINE AD OGNI CONTROVERSIA TRA IL DETTO COMUNE E L' EX-FEUDATARIA, egli proponeva potersi accettare la offerta suddetta di tom. 12 di terreno da prendersi dalle tom. 18 ch'essa Principessa possedeva nel luogo detto *Fiume Bradano* — Dietro di questa proposizione, il decurionato accettò l' offerta della Principessa a titolo di transazione sulle pretensioni per parte del Comune sulle due Ische denominate Rotonda e della Corte.

Di questa deliberazione decurionale ne fu inviata copia all'Intendenza della Provincia, e questi al 5 no-

*

vembre 1813 scrisse all' agente ripartitore quanto segue — Rilevo dall' atto decurionale del 10 ottobre scorso la bonaria convenzione seguita tra l' ex-feudataria di Acerenza, ed i rappresentanti del Comune sulla pendenza dei locali denominati Ischa Rotonda, Ischa della Corte e terre del molino — *Per dar fine alle quistioni che potrebbero insorgere, vengo a sanzionare quanto fra essi trovasi convenuto* — V' incarico perciò a far risecare a pro del Comune tom. 12 delle terre possedute dalla ex-feudataria nel luogo detto Bradano, confine le masserie dei signori Cappetta e Pelosi — Lo stesso Intendente *qual Commissario* per la divisione dei Demanî della Provincia, *con sua formale ordinanza del dì 30 novembre 1813* approvò la convenzione sopraddetta, ed ordinò di eseguirsi il distacco di tom. 12 dal fondo che l' ex feudataria possedeva nel fiume Bradano.

Il distacco delle 12 tom. finalmente seguì nel 10 dicembre 1813, ed all' Intendente inviato il verbale nel 30 gennaio 1814.

17. Nel 1816 — alla occasione dell'appropriarsi che faceva il Comune dell' erba autunnale dei fondi del Macchione e delle due Ische, nonchè all' occasione della imposizione della tassa dell' uso civico sui sopraddetti fondi ed ancora sulle tom. 315 del Macchione assegnate al Comune, l' amministratore Sciaraffa portò doglianza all' Intendente della Provincia, perchè stante la transazione sulle due Ische il Comune non poteva altro diritto vantare, e che ciò pur era pelle terre del Macchione stante il distacco seguito delle tom. 315. Il Comune cui fu la supplica respinta, osservò, che la transazione cadde sul diritto di *riseca* che il Comune avea sui sopracennati fondi, non riguardò *l' uso civico* — L' Intendente quindi la quistione novella insorta una con

tutti gli antecedenti avvenimenti rapportò al Ministro dell' Interno, e chiese i suoi oracoli per provvedere in giustizia tanto sul reclamo del Comune, che dell' ex-feudatario — Il Ministro chiese l'avviso del Procuratore generale presso la G. C. dei conti: questo Magistrato nel 5 novembre 1816 opinò *che trattavasi d' interpetrare il senso della convenzione, o di vedere se la medesima poteva essere annullata per irregolarità e per altri vizj che poteva contenere, e che qualunque di questi esami era di competenza de' tribunali ordinarii. Prima però di devenirsi ad un tale passo opinò d' inculcarsi all' Intendente la chiamata delle parti e verificare i dati della convenzione, per quindi prendere altro espediente ove risultassero diversi dagli esposti: d' inculcarsi pure all' Intendente la presa di altri schiarimenti sulla natura di tutti gli altri fondi descritti nella ordinanza di Masci, ed esclusi dalla divisione dall' Agente ripartitore senza pruove sufficienti, ed alla semplice assertiva del Decurionato di essere burgensatici.*

18. Questo era lo stato delle cose già *da quattro anni prima* che si effettuisse la vendita dell' exfeudo dalla casa di Belmonte al Cav. Lancellotti, *5 settembre 1820*, e che continuò ad esser tale *per altri 8 anni dopo, 11 settembre 1828* — quando l' Intendente della Provincia lettera diresse a D. Carlo *d' Ambrosio* Agente ripartitore, con cui, dopo cenno degli antecedenti, lo incaricò di procedere alla misura e distacco degli altri fondi compresi nella ordinanza di Masci del 1812, cioè, *terreni del molino ossia Saraceno, piano del Cerro, Boschetto, Collenero, Rapollina, Varcaturo, ed Isca della Corte al Bradano:* soggiunse che i *terreni del molino, piano del Cerro, ed Isca della Corte* trovandosi nel catasto

esibito nettamente portati tra i *feudali*, non cadeva quistione per dover' essere divisi : che *Varcaturo e Collenero non erano portati nè tra feudali, nè tra i burgensatici, e che quindi, qualora non costasse della loro natura burgensatica cogli stromenti di acquisto se ne procedesse al distacco* : che per *Rapollina e Boschetto* notati tra *burgensatici* liquidasse la estensione se maggiore o minore della riportata, o pelle sole colonie annesse — Di tutto facesse rapporto.

L'Agente ripartitore nel 30 settembre 1 e 2 ottobre 1828 eseguì il distacco del quarto a favore del Comune dei terreni, de' quali l'Intendente *aveva scritto* non cader quistione sulla natura feudale — Interpellato *un tale* come Agente dell' ex-feudatario pella esibizione dei titoli onde dimostrare la qualità burgensatica de' terreni Varcaturo e Collenero ; *chi* aveva risposto esser procuratore del Cav. Lancellotti *terzo* comperatore dall'ex-feudatario, mancante perciò di ogni facoltà, ed esser nulla ogni procedura sul proposito ; ciò non pertanto l'Agente ripartitore nel 4 ottobre eseguì il distacco del quarto dei suddetti due fondi — Nel giorno istesso 4 ottobre 1828 quel funzionario riferì all' Intendente il risultato, dicendo, che pelle operazioni avute luogo entravano al Comune altre mog. 75, *del valore circa ducati 1000* : che nel giorno seguente si sarebbe occupato della valutazione dei frutti dall' epoca della ordinanza: che avendo ritrovati marcabili divarii circa il riporto nel catasto dei terreni Rapollina e Boschetto, egli ne avrebbe fatto oggetto di finale rapporto.

Il Cav. Lancellotti ricorse al Ministro degli affari interni per avere una competente dilazione ad esibire i titoli ; partecipati gli analoghi ordini all' Intendente, costui richiamò l'Agente ripartitore d'Ambrosio, con tutte le carte fino allora formate.

Nel 23 luglio 1831 l'Intendente istesso per ordine del Ministro incaricò il Consigliere provinciale *Sarli* di por termine alle operazioni — Costui, gradito l'incarico, lo distinse in tre parti 1.° *ad immettere il Comune nel possesso delle quote già distaccate; 2.° a verificare se i due fondi di Rapollina e Boschetto, notati fra i burgensatici dell'ex-Barone nel catasto, lo erano pella loro intera estensione, o per una parte soltanto, o pelle semplici colonie annesse; 3.° a liquidare i frutti sulle quote, spettante al Comune dall'epoca della ordinanza* — Chiamò ad intervenirvi *un'altro tale* per conto del Cav. Lancellotti; ma colui si scusò per mancanza di poteri, poichè adibito solo in affari giudiziarii.

Allora fu che il Cav. Lancellotti con apposito atto del 2 agosto 1831 si oppose alle operazioni divisate dal Consigliere Sarli, perchè nè gli atti dell'Agente ripartitore d'*Ambrosio*, nè le posteriori disposizioni superiori gli erano state notificate; perchè nella ignoranza egli non potette adoperarsi e giovarsi dell'opera di un procuratore; perchè nel 1830 le tenute Isca del molino e Collenero grave danno avevano sofferto, d'abbisognare novella valutazione e misura; *perchè a tempo opportuno avrebbe spiegate le sue ragioni e presentati convenevoli documenti in sostegno de' suoi diritti.*

Ciò non pertanto nel dì 2 agosto 1831 dal Consigliere Sarli fu dato possesso al Comune delle quote distaccate, e nel 5 seguente furon liquidati ducati 1469. 40 per frutti sulle stesse.

Il Cav. Lancellotti ebbe *ricorso* nel 5 settembre 1831 alla G. C. de' conti, allegando, che, dopo la transazione offerta dalla Principessa di Belmonte, accettata dalla Comune e sanzionata dall'Intendente qual Commessario del Re, era cessata intera-

mente ogni contesa, e rimasto il Principe di Belmonte tranquillo possessore di ciocchè gli era rimasto in Acerenza; dolendosi del ricevuto spoglio dei diversi fondi; domandò che la G. C. dei conti per le ultime disposizioni ministeriali esaminasse in giustizia le quistioni — E con successivo ricorso del 5 marzo 1832 il Cav. Lancellotti limitò a quattro gli oggetti delle sue domande 1.° *Ad annullarsi tutti gli atti di esecuzione formati nel 1828 e 1831 sì perchè legalmente fin dal 1813 erasi effettuita la divisione de' Demanii in Acerenza, e quindi nell'Intendente cessate le funzioni di Commessario del Re, sì perchè quanto erasi eseguito in contraddizione risultava degli ordini dati nel 1816 e 1828, ed in divisione caduti fondi che niuna ordinanza aveva prescritto di ripartirsi; sì infine perchè quegli atti sforniti delle sollenità legittime eran nulli* — 2.° *A restituirsi il ricorrente nel possesso dei suoi fondi* — 3.° *A non esser'egli tenuto al pagamento dei ducati 1469. 40 per frutti, invece il Comune tenuto alla restituzione dell'esatto* — 4.° *Alla condanna del Comune ai danni interessi e spese.*

Il Comune di Acerenza nel 8 marzo 1832 nel rispondere ai motivi del ricorso principale, produsse pure *ricorso incidente* 1.° Avverso l'ordinanza di Masci del 16 aprile 1812 per non aver dato il giusto compenso a tenore degli usi che vantava — 2.° Avverso la transazione avuta luogo — 3.° Avverso la esecuzione dell'Agente ripartitore d'Ambrosio per gli errori materiali in cui era incorso notati in atto decurionale del 3 agosto 1831 ferma rimanendo la esecuzione già avvenuta, ed il possesso a favore del Comune.

Quindi la G. C. dei conti nel 10 marzo 1832 si avvisò 1.° *farsi diritto al reclamo del Cav. Lancellotti, e quindi annullarsi gli atti formati dal Con-*

sigliere Sarli a dì 2 e 5 agosto 1831, e quelli che li avevano preceduti dal 11 settembre 1828, nonchè quelli che li avevano susseguiti; ripristinandosi le cose allo stato com' eran prima degli annullati atti: con esser tenuto il Comune a restituire al Cav. Lancellotti i frutti percepiti dai fondi indicati nel verbale del 2 agosto 1831, e finchè costui non fosse reintegrato nel suo possesso. 2.° Dichiararsi irrecettibile il reclamo incidente del Comune; restando però al medesimo salvi i diritti per adire l' Intendente della Provincia in qualità di Commessario ripartitore, affinchè, intese le parti, e tenendo presente i documenti prodotti, e che potranno le parti stesse in seguito esibire, proceda, precedente verifica degli usi, alla divisione dei demanii ex-feudali non colpiti da convenzione. 3.° Condannarsi la Comune a due terzi delle spese in grado di reclamo.

La Consulta generale del Regno nel 14 agosto 1833, esaminando l'avviso anzidetto della G. C. dei conti, la *maggioranza* opinò per la sua *piena approvazione*, la *minoranza* poi opinò 1.° che qualora il Comune di Acerenza tra il termine di sei mesi promuova la divisione de' terreni ex-feudali non ancora divisi, *si sospendesse la restituzione di quelle somme di già riscosse dal Comune per la causa dei frutti liquidati, riserbandone il conto al Cav. Lancellotti allorchè sarebbe eseguita la novella divisione.* 2.° Che qualora il Comune nel termine suddetto, a contarsi dal giorno, in cui si compiaccia S. M. di approvare il parere, non promuovesse la nuova divisione, *dovesse in tal caso restituire al Lancellotti anche quei frutti che si trovava di avere riscossi*; togliendosi intanto il sequestro su i fondi del Lancellotti se mai fosse avvenuto. 3.° *Che la nuova divisione dovesse farsi a' termini dell'ordinanza del Commissario Masci, val dire senza darsi luogo alla ve-*

rifica degli usi ordinata dalla G. C., salvo il diritto alle parti di poter reclamare contra la medesima ai termini della legge. 4.° Che la condanna alle spese rimanesse sospesa fino a che non si vegga l'esito della novella divisione.

Finalmente nel 7 aprile 1835 S. M. il Re si degnò approvare il parere della *minoranza*: del che nel 11 aprile istesso fu dato avviso al Procuratore generale presso la G. C. dei conti.

19. In esecuzione del risoluto, la Comune di Acerenza nel 15 giugno 1835 citò il Cav. Lancellotti a comparire avanti l' Intendente di Basilicata qual Commessario ripartitore per esser presente a tutte le disposizioni preparatorie, e quindi assistere alla divisione; e specialmente per sentire emettere dall'Intendente ordinanza, colla quale *giudicandosi su i documenti prodotti fin dal 1812 dal Principe di Belmonte, e sugli altri che potrà esso Cav. Lancellotti esibire della natura però di quelli fissati nell' art. 2 dell' ordinanza di Masci, ed avendosi presente il catasto del 1748 esibito dal Comune, ed ogni altro documento ed osservazione dello stesso, si dichiari che i demanii espressi nella suddetta ordinanza siano feudali, e come tali soggètti all' ordinato distacco* — per sentir delegare un funzionario onde accedere sopra luogo e procedere al disimpegno; coll' incarico altresì di verificare *se i fondi Vallone di Erilio, Porta dei fornelli, e Vallone franzese formino parte dei demanii mentovati da Masci nella sua ordinanza, e trovandosi tali metterli egualmente in divisione*: e dare di tutto i Demanii così divisi il possesso al Comune, liquidandone a di costui favore i frutti dall' epoca della ordinanza di Masci.

Simile atto nel 7 luglio 1835 venne pure diretto a *D. Rocco de Bonis* possessore dei fondi, ed avente

causa dai germani D. Saverio e Canonico D. Canio Panni, acquirenti già dal Cav. Lancellotti, aggiungendosi quivi di liquidarsi e verificarsi se i fondi Vallone di Aurilio , Fornelli, *Isca del molino e terreni adjacenti al giardino di S. Marco, terreni della Madonna delle Vigne e Vallone franzese* formino parte della ordinanza di Masci.

L' Intendente emise ordinanza (non intimata) colla quale, *per quanto dicesi*, nel decidere sulle diverse pruove che si erano raccolte per dimostrare la natura burgensatica de'cennati terreni, *le rigettò tutte trovate avendole insussistenti ;* e commise ad un Consigliere d' Intendenza la esecuzione della decisione, e la liquidazione degli arretrati a cominciare dal 1812.

Il Consigliere quindi eseguì , *ancor per quanto dicesi*, col mezzo dei periti la divisione degli altri *sei* fondi ; per effetto di che ne vennero in complesso assegnati al Comune tomola 91 di terreni semensabili : e liquidò, *come pur dicesi* , la somma degli arretrati in ducati 2718. 36 — Ma comecchè era già seguito novello *passaggio de' detti terreni dal Cav. Lancellotti in persona de' due Canonici D. Canio Panni e D. Pasquale d' Alessio (atti non intimati)* ; perciò colla liquidazione suddetta furono addossati gli arretrati *fino al 1832* al Lancellotti , *e da quest' epoca in poi ai novelli cessionarii.*

L' Intendente con ultima ordinanza (*non prodotta*) *confermò tutte le dette operazioni e ne prescrisse la esecuzione.*

Gl' indicati due Canonici intanto i quali erano divenuti cessionarii di que' *sei* fondi , ed uniti agli acquirenti dei due terreni Isca Rotonda e della Corte, comechè leggesi nel parere susseguente della Consulta , *esponendo la rivocabilità di questi ultimi atti mercè dell' appello, e che un tal gravame dal Cav. Lancellotti*, CHI ERA TENUTO PER ESSI DI EVIZIONE,

si era già prodotto avverso la prima ordinanza dell' Intendente — avvanzarono un progetto di transazione che si riduceva al seguente 1.° Commutare le 91 tomola su i rimanenti sei terreni, che aveva ottenuto il Comune *con un corpo solo della estensione di tomola 51 da prescegliere dal Comune*; 2.° Ridurre gli *arretrati nella stessa proporzione* ; 3.° Transiger la quistione su i due terreni Isca della Corte ed Isca Rotonda, *con aggregarsi dai terreni al Bradano altre tomola 6 a vantaggio del Comune*; 4.° Le spese per la esecuzione della divisione restassero tutte *a carico del Comune*; 5.° Che con ciò *s' intendessero transatte tutte le altre quistioni che potesse elevare il Comune per riguardo alla valutazione de'suoi usi civici, e sulla libertà delle anzidette terre.*

Accettatosi un tal progetto *anche da Lancellotti*, il Decurionato , ed indi col Consiglio d' Intendenza l' Intendente, manifestarono che lo trovavano espediente.

Quindi la Consulta generale del Regno nel 4 maggio 1839 fu pur di avviso *approvarsi il progetto di transazione, a condizione che si pagassero prontamente gli arretrati* — Parere sovranamente approvato nel 24 maggio istesso.

20. Il Decurionato di Acerenza si affrettò per liquidare *a suo modo* i frutti a restituirsi in duc. 2200 dal 1812 al 1833 , somma che pur comprese nello stato discusso — Spedite quindi coazioni nel 22 ottobre 1839 e 23 giugno 1840 contro D. Romualdo Lancellotti figlio ed erede del Cav. D. Carmine, costui si oppose , *perchè* avendo acquistato l' ex-feudo di Acerenza *nel 1819* non potrebbe esser tenuto alla restituzione de' frutti che *da quest' epoca* , *perchè* mancava la *giustificazione* della liquidazione fatta dal Comune.

Il Comune adì il Consiglio d' Intendenza di Na-

poli per la pronunzia sulle opposizioni, dicendole nulle ed insussistenti.

Il Consiglio d'Intendenza nel 5 settembre 1840 1.° Dichiarò la sua competenza. 2.° Rigettò in parte le opposizioni prodotte, ordinando che le coazioni avessero *provvisionalmente* esecuzione per soli ducati 1500 fra i ducati 2200, *senza menomo pregiudizio delle ragioni vicendevoli.* 3.° Ordinò che l'Amministrazione Comunale formasse una specifica dettagliata e documentata dei suoi averi, e fosse lecito a Lancellotti contradirla fra un mese, onde il Consiglio potesse diffinitivamente provvedere. 4.° Elasso il sudetto periodo senza darsi dal Lancellotti alcuna cura, *da ora per allora* rimanere il Cassiere di Acerenza autorizzato a proseguire i suoi passi nei modi di legge anche per lo dippiù fino a ducati 2200 portati nelle coazioni. 5.° Condannò Lancellotti alle spese per tre quarte parti.

Nel 5 settembre 1842 le due parti comparvero, dietro intima innanti al Consigliere Vaselli delegato colle rispettive specifiche, dalla lettura delle quali quel Magistrato rilevò, che due erano i punti, in cui non si accordavano, cioè, *quale fosse l'annua rendita de' fondi Fornelli e Vallone d'Erilio per la estensione di tomola 50 assegnati al Comune per effetto dell' ultima transazione sovranamente approvata, onde definirsi l'ammontare dei frutti dovuti per tali fondi al Comune dal 1831 al 1833 inclusivo: quali somme siansi pagate da Lancellotti in conto de' frutti suddetti al Comune.*

Da parte del Lancellotti furono esibite scritture autentiche di affitto dal 1817 in poi, venne pure invocato l'operato dal Consigliere Sarli nel 2 agosto 1831, e conchiuso, che la rendita ricavata da Fornelli e Vallone d'Erilio non era stata maggiore di annue tomola 20 di grano, cui dato prezzo giusta le mercuriali esibite si aveva in totale ducati 769 per

frutti calcolati dal 1812 a tutto il 1831: da qual somma dedotta la fondiaria in annui ducati 7. 50, e le somme acconto pagate al Comune, risultava egli, il Lancellotti, *creditore anzicchè debitore* del Comune.

Da parte del Comune fu osservato che il fondo Fornelli era tutto altro che Vallone di Erilio, che distinte erano la estensione e la rendita dell'uno dall'altro; che pel solo Fornelli si riteneva la rendita nelle annue tomola 20 di grano; che meglio, costando della estensione di entrambi, si sarebbe liquidato l'annuo prodotto su carlini 20 per ogni tomolo, cosicchè si avevano quei ducati 2200 indicati nella specifica del Comune; che unicamente Lancellotti aveva acconto pagato ducati 330 in fede, nonchè la fondiaria da liquidarsi, come pure 23 tomola di grano, 19 di orzo, ed il diritto di custodia; che in fine su i ducati 2200 si doveano gl'interessi almeno dal dì della domanda contenuta nella coazione del 22 ottobre 1839.

Quindi il Consiglier delegato risolse far *rapporto al Consiglio delle rispettive deduzioni delle parti nella udienza del 15 dicembre* per pronunziarsi dal medesimo sulla controversia come per legge.

21. Così stavano le cose quando apparve la citazione del 1 marzo 1844 introduttiva dell'attuale giudizio istituito dall'erede del comperatore contra gli eredi dei venditori dell'ex-feudo di Acerenza, pella rivalsa del danno che allegò avere sofferto.

§. II.

Eccezioni e difese avverso la prima domanda.

Mancanza di giustificazione dell' effettiva *evizione patita.*

22. Costa avere la Consulta generale opinato, ed il Re approvato la transazione offerta *dai canonici Panni*, *Alessio*, *de Bonis* circa la lite pendente col Comune di Acerenza mercè il rilascio delle 57 tomola di territorio, ed il pronto pagamento de' frutti — Ma non costa che il Comune abbia scelto il fondo; che alla scelta abbiano prestato assenso gli offerenti; che il fondo scelto abbia sofferto la risecca delle 57 tomola; che *di queste infine il Comune sia in possesso* — Ma non costa che i frutti a restituirsi siano stati diffinitivamente liquidati nella pretesa somma; che dal Cav. Lancellotti, o da chi per lui, *sia stata pagata al Comune*; che anzi lo stato ultimo della pendenza annunzia tutt'altro che il seguito pagamento.

Laonde la domanda di rivalsa spiegata dal Marchese Lancellotti è *precoce*, mancando la giustificazione del *danno con effetti* risentito; ed è certo in diritto, che il comperatore debbe *prima soffrire la evizione* per agire in garentia giusta la leg. 3 Cod. *de evict.*, e l'art. 1476 leg. civ; escluso il caso di un *espresso patto in contrario* ai termini della leg. 12 ff. *de evict.*; e quando tuttavia dovesse parte del prezzo che ritener potrebbe pel giusto timore delle molestie giusta l'art. 1500 leg. civ.

Mancanza parziale d' interesse nell' attore.

23. L'attore Marchese Lancellotti *manca* d' *interesse* per chiedere il prezzo delle 57 tomola di ter-

reno pretese assegnate al Comune, nonchè i frutti *dall' epoca in cui egli distrasse* le proprietà controverse.

Imperciocchè stà in fatto, ch' egli più non era proprietario dei *sei* fondi specificati negli atti del 15 giugno e 7 luglio 1835, invece i canonici Panni ed Alessio; nè era più proprietario delle due Ische Rotonda e della Corte, invece D. Rocco de Bonis avente-causa dai fratelli Panni, quando fu di bel nuovo la divisione dei suddetti beni come *ex-feudali* chiesta dal Comune presso l' Intendente di Basilicata, per modo che *i terzi comperatori da essolui* furon quelli che la transazione al Comune offrirono, con che si esposero alla *volontaria* evizione delle 57 tomola di terreno.

Vero è, che il Cav. Lancellotti, e quindi l'attore suo erede, *avrebbe potuto* esser convenuto in linea di garentia dai suoi comperatori offerenti la transazione: ma ciò non si è allegato, non sostenuto, non giustificato in modo alcuno — Anzi costa che i comperatori contrattarono, *quando già la lite ferveva* tra Lancellotti e la Comune, e di cui non può supporsi di essere stati *inscienti*, *perchè* dagli atti risulta essersi ritrovati sempre immezzo ad essa lite, *perchè* sono del Comune istesso di Acerenza: Laonde se *nella scienza del pericolo della evizione* acquistarono, essi pella leg. 27 Cod. *de evict.* Leg. 1444 leg. civ., *risultano carenti di azion di rivalsa;* od almeno tal dubbio diritto non potrebbe restar risoluto che dai titoli istessi di cessione pei quali forse potrebbe costare di avere *senz' alcuna garentia* acquistato, *ed a loro rischio e pericolo*; titoli, che non ostante apposite domande d' intimazione dirette all' attore, non si han voluto esibire.

Se dunque costoro non molestarono mai Lancellotti per l' addotte ragioni forse o per altre, *costui è carente di diritto a molestare i suoi venditori*, *poichè* di nulla egli risulta personalmente privato;

poichè oggetto dell' azione di garentia è la indennizzazione di un danno che nella fattispecie Lancellotti non può provare aver risentito ; *poichè* l' azione di evizione è meramente personale, e competente al comperatore evitto contro del suo venditore , e non dell'alieno.

Ma non di rado avviene che nel caso di più alienazioni, data la evizione a carico dell' ultimo comperatore, costui dopo avere *per apposita cessione* acquistato i diritti del suo venditore si rivolge direttamente contro il primo: epperò mai si è concepito il caso attuale , cioè, che il primo comperatore tolga ragione dalla evizione sofferta dal secondo comperatore , ed agisca in linea di evizione contro del suo venditore , nella circostanza di *non* essere stato tampoco *richiesto* dal suo comperatore per gli effetti della garentia, e di *non costare* essere ad *essa tenuto*.

Sul proposito gli argomenti di ragione sono sussidiati da espresse disposizioni del diritto — Perciocchè in niuno dei numeri dell'art. 1204 leg. civ. si parla del primo o del secondo caso testè rapportato , e si dichiara effettuirsi la surrogazione *ipso jure* ; quindi fa d' uopo di una *convenzionale*, come pur espressamente disponeva la leg. 59 ff. *de evict.*, sulla quale Gotof. glossò, *auctori auctoris nemo potest denunciare, nisi habeat jura cessa*, Voet. ad Pand. tit. *de evict. n. 17*. Fabio *de err. pragm. decad. 1 err. 8 n. 11*, ration. ad leg. si convenerit, ff. *de pign. act.* Olea *de cess. jur. t. 4 q. 3 n. 5*.

Perciocchè nello sperimento non di proprii, ma di diritti ceduti , oppure *assunti* (come nel nostro caso), debbesi innanti tutto *docere de jure cedentis*, oppure del diritto *assunto* , visto l' art. 1118 leg. civ. ove è scolpita la massima , che le convenzioni non hanno effetto se non fra le parti contraenti, *esse non pregiudicano, nè giovano ai terzi* ; vista la leg.

71 ff. *de evict.*, sulla quale Gotof. glossò *ubi vero non interest* (al primo comperatore) *ullo modo non agitur de evictione*, e cita Baldo: in conformità di quali principii Pothier insegnò n.° 98 trattato della vendita, che *al donatario evitto non compete l'esperimento della garentia che al donante doveva il suo venditore, perchè appunto* IL DONANTE *non la doveva al* DONATARIO; insegnamento che naturalmente si applica nel caso di evizione di *certa cosa legata*, di cosa venduta *a rischio e pericolo del comperatore*, oppure *senza obbligo di garentire congiunto alla scienza del pericolo della evizione*.

Mancanza di azione nell' attore.

24. *Primo.* Il Marchese Lancellotti manca di azione contra i suoi venditori pella pretesa evizione, avuto riguardo a ciocchè formò oggetto della vendita.

Imperciocchè dall' intero contesto dell' istrumento di vendita risulta essere stato oggetto della vendita *L'EX-FEUDO DI ACERENZA*, *ponendosi il comperatore nel posto e luogo de' venditori, e colla cessione di ogni diritto, pretensioni, obbligazioni e titoli tanto onerosi quanto onorifici*; locchè è ancor ripetuto nel posteriore istrumento del 1822 — E che *l' ex-feudo* si cedeva nello *stato in cui e come* si era goduto e si godeva dai venditori, risulta ancora da che dei *singoli beni* non v'ha SPECIFICAZIONE PARTICOLARE che si voglia nel contesto dell' intero atto di vendita, ma sol detto che erano *ampiamente descritti*, in foglio separato, e quindi alligato all' atto; letto il quale si rileva che lungi ogni *specificazione particolare*, dei fondi appena il nome vedesi segnato ed affatto la *specie*, *natura*, *sito*, *coltura*, *confinazione*, *provvenienza*, *rendita* — Risulta invece che dell'*ex-feudo* in genere s'indica la PERVENIENZA, la RENDITA. Laonde in questo caso la dichiarazione di *libertà e franchigia* deb-

b' essere limitata ed intesa nel senso che altri mai non avessero diritto alla *spettanza del feudo*; ed il patto della *difesa ed evizione* verificarsi allor soltanto quando della spettanza dell' ex-feudo ai venditori si dubitasse — Nella fatti-specie risulta la vendita di un *universum jus*, in certo modo di una *eredità*: ed in questo caso il venditore altro non deve garantire che la sua qualità di *ex-feudatario*; che la libertà e franchigia dell' ex-feudo; e di stare avanti e difendere il comperatore, ove e della *qualità di ex-feudatario* e della *libertà del feudo* si quistionasse — E ciò coerentemente alla disposizione dell'art. 1542 leg. civ., del quale l' applicabilità è evidente e legittima per la massima *ubi idem est ratio, idem et jus*.

25. *Secondo*. Indipendentemente da ciò — Fuori dubbio che i beni dell' ex-feudo furono *ricacciati* dall' affitto di Sciaraffa ed Amato, di cui l' estaglio fu preso a norma pella fissazione del prezzo, e l'*istrumento del 21 maggio 1808 fu ancor marcato e tenuto presente nell' atto di vendita*. Quivi però, dopo una sommaria indicazione de' *corpi di rendita dell' ex-feudo*, si soggiunge, *ed ogni e qualunque altro fondo che dalla casa si è dato in affitto a* D. Rocco de Bonis, (uno dei comperatori da Lancellotti), *esclusi soltanto la piazza, lo scannaggio, la portolania, la bagliva, li pesi e misure, le fide dei forastieri, la mastrodattia colle pene proventuali*, *E QUALUNQUE ALTRO DIRITTO CHE DIPENDE DALLA FEUDALITA' ABOLITA*. Or quali si fossero gli altri diritti genericamente esclusi *dall' affitto* sotto la frase *ogni qualunque altro diritto che dipende dalla feudalità abolita*, erano scritti in legge — Quindi per essersi venduto quello *che e come* erasi locato, e per un capitale elevato sulla somma dello *estaglio*, forza è conchiudere, che tuttocciò che dall'affitto specialmente era

escluso, venne pure generalmente escluso dalla vendita ; ancora perchè di esso non si saprebbe concepire la determinazione ed il pagamento di un prezzo.

Per la qual cosa nel 1820 la causa della evizione, ora ventilata, era presente alla mente dei contraenti, e se n' ebbe particolar ragione nella determinazione del prezzo, come di essa si era avuto nel 1808 conto e calcolo nella fissazione dello estaglio — Nè si dica, che nella scrittura di fitto si teneva conto degl' *introiti* venuti meno per l' abolita feudalità, e non già degli *esiti* che per tal causa risultavano a carico del Barone: *dappoichè* per la quistione attuale interessa solo giustificare, che, anche quando piaccia considerare ciascun corpo specificamente come venduto, esso non fu mai come *ottimo massimo*, invece in quello *stato e condizione* nel quale risultava come faciente parte di un *ex-feudo*, e con tutti gli *oneri* ed *onori* che dipendevano dalla sua natura, dalle leggi eversive della feudalità — *dappoichè* per queste leggi non fu già che altri diritti si concederono alle Università, pe'quali gli ex-Baroni risultavano di qualche cosa dippiù in debito ; ma in vece quei diritti che circa l'uso ed il godimento *promiscuo* si aveva la Università si commutarono in diritti di proprietà proporzionali all' uso, come in appresso.

26. *Terzo*. Il Marchese Lancellotti *manca di azione* contra gli eredi Pignatelli pella pretesa evizione ancora, perchè *i singoli beni dell' ex-feudo di Acerenza* che si vogliono venduti, per essere *dipendenza feudale*, tra i *confini del feudo*, non potevano nè dovevano essere *per regola* che di *natura feudale* ; quindi ove lungi di essersi un piato sostenuto per la qualità *feudale* si fosse invece versato sulla qualità *burgensatica (eccezionale)* , allora forse avrebbe potuto premuoversi un' azione di garentia al-

l' appoggio del patto. Quivi si legge, *i sopranotati corpi e beni mobili ed immobili del sopradetto ex-feudo di Acerenza una con tutte e singole sue ragioni vendersi per franchi e liberi da qualsivogliano pesi, eccetto quelli sopra descritti, giacchè pesi per causa dotale non esistono — Ed altresì dei suddetti beni di detto ex-feudo di Acerenza e della possessione e percezione dei frutti i fratelli Pignatelli promettono la difesa ed evizione* COME PER LEGGE » — Ma non si legge che i singoli beni fossero stati venduti COLLA ESPRESSA E DETTAGLIATA ESENZIONE DI QUELLE SERVITU' O DIRITTI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA DIVISIONE nei termini dell' art. 6 del decreto del 9 luglio 1812 — Per quel patto evidente risulta che la *libertà e franchigia* dichiarata era per qualsivogliano *pesi*; ma non mai pella *natura feudale* o *burgensatica* dei fondi, quando che la *burgensatica non era stata affatto allegata e molto meno* GARENTITA; ed essa esclusa, di necessità restava la *feudale*, qualità che debbe ritenersi pur dichiarata, perciocchè i *beni* si diceva vendersi *dell' ex-feudo.*

Sul proposito leggesi nei capitoli del Re Corrado tit. 41 lib. 2 feud. » Item sciendum est quod si » inter masculum et feminam controversia fuerit, ma- » sculo dicente, *hoc est feudum*, femina negante: » nisi *apertis probationibus faemina ostenderit non* » *esse feudum*, creditur masculo cum suo juramen- » to » — E nelle annotazioni di Cesare Ursillo sulla decisione 267 d' Afflitto » An si, reperiatur ali- » quod territorium *infra fines feudi*, *praesumatur* » *feudale*, ex dictis omnium recollettis (da Riccio e » da Afflitto) videtur fore distinguendum, nam aut » hoc territorium quod reperitur possidebatur a Ba- » rone domino feudi, aut privato aliquo — *Si a* » *Barone; et tunc si apparet de investitura* (come nel » caso) *de ipsa terra cum territoriis, juribus, per-*

» *tinentis aliis* , et ab ipso Barone Domino possi-
» dente dictum territorium *intra fines terrae* eidem
» concessae, *per ipsam investituram praesumitur feu-*
» *dale*, NISI IPSE BARO ALITER DEMONSTRET per
» tex. cap. 1 §. quidam de controv. inter masc. et
» faem. de benef. — E nel decreto del 17 gennaio 1810
art. 2. » Sono presunte ex-feudali tutte le rendi-
» te esatte dagli ex-Baroni o dagli aventi causa da
» essi per fondi siti *tra i confini* degli antichi ex-
» feudi ».

27. *Quarto*. Il Marchese Lancellotti pur *manca di azione* contra i suoi venditori alla richiesta garentia, perchè per *diritto comune feudale e consuetudine* i beni del feudo s'intendevano soggetti agli usi civici di *legnare*, *pascere*, *acquare*, *pernottare*, come già prescritto avea il Re *Guglielmo* in capit. item. boves sine campanis — E poscia più chiaramente dispose il Re *Ferrante* prammatica unica *de salariis eorum* 4. « Item statuimus, quod hominibus civitatum,
» terrarum, et locorum nostri Regni hujus cum eorum
» animalibus vel sine , libere uti liceat *pascuis* vel
» *nemoribus*, atque *pascendis*, *spicis* , *aquis*, *et a-*
» *liis*, prout hactenus antiquitus consueverunt, statui-
» mus similiter quod defensae omnes sive forestae
» noviter institutae prorsus et omnino dimittantur ;
» ita ut liber sit in illis usus quibus ante compete-
» bat » — E quindi l' Imperator *Carlo V*. novellamente ordinò prammatica 11 e 12 de Baron. » man-
» damus ut in terris cultis sive incultis, aut nemori-
» bus ipsarum Universitatum , aut communibus Ba-
» rones ipsi nullas defensas , forestas , seu clausuras
» facere possint sine expresso consensu vassallorum et
» vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in
» territoriis seu nemoribus ipsi habentium — Volu-
» mus etiam ut ipsi Barones et alii utiles domini ter-
» ris et nemoribus vel de demanio moderate utantur

» et quamvis ut primi cives civium privilegiis, et
» bonis uti possunt debent taliter, ut sui commodi-
» tatibus satisfiat, et *vassalli pascuis*, *nemoribus et*
» *cultura non arceantur*. Vegg. pure la prammati-
» ca 1.ª de pascuis ».

Quali disposizioni aveano vigore e procedevano specialmente *nei demanii de' Baroni*, come fu notato da Alber. in l. Imperatores ff. de serv. rustic. praed. — Freccia de subf. lib. 2 in 46 — Rend. de pascuis 2. p. c. 1. — Surd. cons. 447 num. 12 — Ann. in sing. 80 — Capec. cons. 102 num. 4 e seguenti.

Per la qual cosa comunemente insegnavasi » in
» demanialibus vero feudi vassalli usum tantum pro eo-
» rum commoditatibus habent, ne inermem vitam lo-
» corum homines ducant; unde eorum animalia in
» montibus et nemoribus Baronis demanialibus depa-
» sci valent, sic et ligna et spicas colligere, et aquam
» ducere; non tamen ultra usum, ne hoc colore Ba-
» ro fraudetur cum ultra civicum usum fidare possit.
» Luc. de Penna, Frecc., Capyc. Capibl. *in prag-*
» *matica 11 de Baron. num. 100*: ed al *num.*
» *104 aggiunge* » ultra enim usum si cives eorum
» animalia depasci, vel ligna in Baronis demaniis fa-
» cere velint, fidam solvere deberent, et si contra-
» venerint ad diffidam et bannorum paenam tenentur,
» usus inquam, civibus non conceditur, nisi ad su-
» stentationem ».

Freccia de subfeud. l. c. insegna » ita jus aquae
» intelligitur per privilegium esse concessum, quod
» ea quae aliis de *jure naturae* competunt ex ipsa
» aqua non videatur sublata, et magis in specie,
» immo in individuo.

Luca di Penna aggiunge » quod Rex concedendo
» terram cum montibus et planis et pascuis non in-
» telligitur eo concessisse et abstulisse commoditatem

» vassallorum; subdens, quod usus intelligitur exce-
» ptus inter ipsos, ut possint in oppido habitare, et
» in domini territorio commoditatem habere, et si-
» cut si terra esset in manu Regis cum territorio,
» Rex ipsos non debere expellere, eo jure intelligitur
» concessisse quod usus alterius non diminuatur l. in
» conced. ff. de aqua pluv. arc.

Cosicchè *Sorge* n. 11 cap. 20 *de feud.* conchiude, che quell'uso civico e quelle facoltà i cittadini *habent ex consuetudine generali* TOTIUS MUNDI.

Ed in effetti coll'art. 11 del decreto del 10 marzo 1810 » gli usi civici de' Comuni su i demanî ex-
» feudali si classificarono così 1.° di usi civici ESSEN-
» ZIALI, *che riguardono lo stretto uso personale*
» *necessario al mantenimento dei cittadini*. 2.° *Di*
» *usi civici* UTILI. 3.° Di usi civici *dominicali* » —
E che quelli che si dicono esercitati dai cittadini di Acerenza appartenessero alla prima classe, risulta dalla *rata di compenso* che il Commessario Masci coll'ordinanza del 1812 ad essi diede art. 2.°, cioè, della 4.ª parte, corrispondente al *minimum* degli usi civici *essenziali* ai termini dell'art. 16 del suddetto decreto.

28. Nè la *clausola* della libertà e franchigia dell'ex-feudo e beni e diritti annessi, o meglio dei beni dell'exfeudo, ed il correlativo *patto* della difesa ed evizione, importa nella specie, come mai sempre non importò, che debba il venditore garentire il comperatore per tutti quei doveri che *pel comune diritto e* pella *consuetudine* prestar' egli deve; invero ridevole sarebbe se il comperatore domandasse garentia per aver ritrovato il fondo soggetto alla *prestazione fondiaria* non dichiarata nell'atto di vendita. Nè deve il venditore garentire per quei pesi che di *ragion naturale* risultano; di qual specie pur appariscono essere quei diritti che *a causa di loro sostentamento i vas-*

salli aveano su i beni feudali; quindi per le leggi eversive della feudalità trasmutati in rata di proprietà: sul proposito da rammentarsi è il caso trattato da Rovito nei suoi commentarii alla prag. 1. *de salario eorum* n. 18 e seg.: aveva la Università di Stilo gli usi civici nei territori di S. Stefano di Nemora; piacque ai Monaci di chiuderli, la Università ricorse in S. C. perchè si riaprissero, ed il Monastero invocò la concessione che fattane gli avea il Conte Ruggiero nel 1094 per *franchi e liberi*, ed ove si rinvenivano » verba amplissima quae excludunt omnem servitutem » ciò non per tanto Rovito sostenne » quod id quod pretendit Universitas Stili non est per modum et jus servitutis sed simplicis commoditatis tantum, gratia sui victus et suorum civium, et sic quantumvis in privilegio fiat assertio quod territoria concessa sint LIBERA ET EXCEPTA ab omni servitute, non propterea includitur hic usus civibus terrae Stili de JURE NATURAE competens, quia non est servitus sed COMODITAS, et illud verbum LIBERE non includit ONUS NATURALE QUOD INEST REI ». Jason in l. 1 n. 12 Cod. de sacros. ed altri.

Viceversa, e coerentemente ai stessi principii, il Pothier ammaestra n. 197 contratto di vendita, che *i diritti e doveri signorili tali quali vengono regolati dalle costumanze sono ancora dei pesi de' beni, che non hanno bisogno di essere dichiarati nel contratto di vendita.*

E nel rincontro di vendita di un fondo per franco e libero colla promessa della più ampia evizione, riconosciuto poi soggetto ad una decima prediale dovuta all' ex-barone, la G. C., in esclusione della promossa azione di garentia, considerava colla decisione del 3 marzo 1845 » al proposito giova riflettere, che con decisione della già Commessione feudale del 30 maggio 1810 si conservò il Principe

» di Angri nel diritto di esigere le decime su i fon-
» di siti nell' agro di Angri : diritto che la Com-
» messione considerò di rimontare a più secoli addie-
» tro. Simile prestazione che per uso inveterato gra-
» vitava su i fondi siti in quel territorio non aveva
» bisogno della dichiarazione del venditore , affinchè
» il compratore ne avesse avuto scienza , che era
» INGENITA in ognuno che si poneva ad acquistare fon-
» di in quella contrada; la buona fede reclama, che
» in simili contratti il comperatore non sia danneg-
» giato dalle circonvenzioni del debitore : costui pe-
» rò non deve rispondere della reticenza di ciò che
» si conosceva , poichè non si cela quello che già
» si sa ».

29. *Quinto*. Il Marchese Lancellotti ancor manca di azione contra i suoi venditori perchè pelle leggi abolitive della feudalità era pur noto che tutti i pesi che gravavano i beni ex-feudali a favore delle Università vennero *convertiti* e *compensati* con proporzionate rate di proprietà giusta la leg. del 2 agosto art. 15 , del 1 settembre 1806 art. 2 ; con quella fu detto » i demanî che appartenevano agli aboliti feu-
» di resteranno agli attuali possessori : le popolazio-
» ni conserveranno gli usi civici fino a quando di det-
» ti demanî non ne sarà con altra nostra legge rego-
» lata la *divisione proporzionata al dominio e dirit-
» ti rispettivi* ». Colla seconda fu prescritto » dei dema-
» nj feudali ne sarà assegnata alla Università quella
» *parte* che , avendosi riguardo alla diversa qualità
» e valore, *corrisponderà pienamente ai diritti*, *de'
» quali la medesima è in possesso* ». (veg. art. 6) — E per conseguenza di tali principî col decreto del 9 luglio 1812 fu considerato » che le leggi ed
» i decreti, i quali hanno sottoposto a divisione le ter-
» re promiscue e quelle soggette ai diritti ed a servitù

» in favore de' Comuni *non contengono che la sepa-*
» *razione del condominio, o il compenso dei diritti*
» *o delle servitù antecedentemente esercitate* » e quindi dichiarato art. 1 e 4 » esser negata ugualmen-
» te ogni azione di regresso contra ai venditori per
» le riseche e divisioni delle terre demaniali fatte dai
» nostri Commessarii.

Sul proposito è magistrale la decisione della nostra Gran Corte di Cassazione dell' 11 aprile 1814 tra Masci, e Corigliano, in cui fu ritenuto non esservi luogo ad evizione se una parte dei terreni soggetti a servitù siensi renduti liberi ed esenti da questo peso col distacco formato dalla Commessione ripartitrice del demanio di una quantità di terreno uguale al valore della servitù, giacchè il comperatore trova *l'equivalente* della perdita nella indipendenza e libertà dei fondi rimasti scevri da quel peso.

E pell' applicabilità delle cennate disposizioni alla fattispecie rammentasi, che i corpi di rendita dell'ex-feudo alienato furono ricacciati dall'affitto a Sciaraffa ed Amato del *1808*; che il prezzo fu determinato sull' *estaglio* allora pattuito; che questo estaglio si costituì sullo *stato* delle rendite come allora si percepivano, *esclusi i diritti ex-feudali aboliti.*

30. *Sesto.* Ed ancor manca di azione il Marchese Lancellotti contra Pignatelli, poichè i pesi di cui è quistione vennero *in convenevole modo manifestati nell' atto di vendita.*

Non può dubitarsi che gli effetti formanti quell' ex-feudo non furono diversamente specificati che rimettendosi *ad una nota separata, e quindi inserita* nell' atto; non può dubitarsi che di essi un *formale apprezzo* non ebbe luogo, invece le parti si riportarono all' ultimo affitto fattone per un novennio a Sciaraffa ed Amato con istrumento del 21 maggio

1808, *quantunque costoro lo avessero attaccato in diversi tempi e con differenti domande di escomputo* — Conchè il comperatore risultò *inteso* delle differenti domande di escomputo, della ragione di esse, e degli attacchi dati a quel contratto di locazione, la di cui cifra di estaglio si prendeva a norma pella fissazione del prezzo; e volle non pertanto che di tuttociò non si tenesse conto.

Or costa da un *processo* (che all' epoca della vendita sott' occhi ebbe il comperatore) della causa vertita tra la casa di Belmonte, e gli affittatori Sciaraffa ed Amato *circa le differenti domande di escomputo*; la ragione delle quali nei diversi atti è così indicata: « per effetto appunto delle decisioni della Com» messione feudale molti fondi compresi nell'affitto so» no stati al Comune di Acerenza assegnati, con a» verne essi perduta la percezione dei frutti; ed al» tri corpi stanno per distaccarsi dall' affitto medesi» mo, ed assegnarsi come sopra a motivo che si stan» no proseguendo gli atti per la esecuzione delle espres» sate decisioni della Commessione, e delle ordinanze de' » signori Commessarii Ripartitori (fol. 1 v.° del proc.) ». Altrove « senza incaricarsi i signori locatori nè dei » pesi adempiti dai conduttori; nè della grave dimi» nuzione che han sofferto delle rendite del feudo per » l' effetto della decisione dell' abolita Commissione » feudale, e delle ordinanze de' Commessarii ripar» titori dei demanii (fol. 17) ». In prosieguo « a » condizione però, che dall' estaglio stabilito per l'af» fitto medesimo in annue lire 12100 si debbono » detrarre sì per lo passato, che pel detto triennio » quelle quantità corrispondenti a quelle mancate ad » esso Sciaraffa tanto per effetto delle decisioni delle » già Commissione feudale, quanto per le divisioni fat» te dai Regj Commessarii; quantità il di cui valore » colle vie di ragioni quanto non riuscisse all'amiche-

» vole sarà liquidata dal Tribunale di Basilicata (fol . » 19) ». Contra cui si rispondeva dai locatori, allegandosi la scrittura di affitto per *quello ch' erasi detto locare*, e pella rinunzia ad ogni ragione di escomputo.

Laonde debbe dirsi che il comperatore ebbe manifestato quello ch' *era stato* e *poteva essere* di risulta dalle decisioni ed ordinanze rese dalla Commessione feudale, dal Commessario ripartitore : od almeno debbe dirsi che il venditore pose il comperatore nel grado di poter tutto conoscere *tunc enim non ab alio*, *sed a seipso decipitur emptor* al dire della Glossa sulla leg. 1 ff. de act. empt. et vend., e cita la leg. 26 de rei vind., ed aggiunge *et volenti dolus non infertur*. L. 9 Cod. h. t., L. 145 de reg. jur.

31. *Settimo*. Vennero al Marchese Lancellotti consegnate tutte le scritture esistenti in casa riguardanti l' *ex-feudo di Acerenza* giusta l' esibito ricevo, fra quali sono espressamente indicate : 1.° Copia della concessione della Città di Acerenza dal Re Ferrante fatta a Mazzeo Ferrello nell' anno 1479 ; 2.° Originale intestazione di Acerenza al Principe di Belmonte Antonio Pignatelli ; 3.° Possesso preso di Acerenza nel 1722 ; 4.° Apprezzo del Tavolario Manni del 1734 ; 4.° Relazione di Vetromile del 1749 ; 6.° Affitto del feudo a *Rocco Blasi* del . . . . . ; 7.° Rinuncia dei feudi fatta dal Principe Antonio primogenito al Conte Giuseppe secondogenito nel 1807 ; 8.° Affitto dell' ex-feudo a Sciaraffa ed Amato del 1808 ; 9.° Gli affitti *correnti* di tutt' i corpi di rendita dell' ex-feudo.

Da quali documenti, e da altri nello stesso ricevo espressi, il Marchese Lancellotti conobbe *se pur gli piacque* quale era la *condizione* de' *corpi di rendita dell' ex-feudo* ; quale erano e potevano essere le *conseguenze derivanti dalle leggi eversive della feu-*

dalità , quale era lo *stato ultimo* delle cose, e quello che *poteva in appresso* aver luogo.

In conseguenza ogni affezione e gravezza ad essi corpi di rendita inerente, che si potrebbe dire non manifestata nell' atto di vendita , divenne *apparente* per la consegna dell' *atto* che l' attestava ; come dicesi *apparente la servitù pel segno che l' addita.*

32. *Ottavo.* Finalmente costa in fatto , *che* la decisione della Commessione feudale e la successiva ordinanza del Commessario del Re, restò eseguita pel fondo *Macchione*, nonchè pelle due *Ische Rotonda e della Corte*, *e terre del molino*, giusta il verbale del 4 giugno 1812, la transazione del 25 settembre 1813, e verbale del 10 dicembre 1813 — *Che* nell' atto di vendita si fa cenno delle due Ische *nello stato di demanio* — *Che* nella nota dei corpi di rendita dell' ex-feudo vennero indicati il territorio *Boschetto* coll'aggiunta VI È LITE, il territorio *Rapollina* colla stess' aggiunta VI È LITE , la *neviera* colla stess' aggiunta VI È LITE. *Che* ivi tra i *corpi di rendita in Acerenza di spettanza della casa non* s'indica il territorio *Collenero*, come neanche il *Varcaturo* , e neppure l' *Isca della Corte al Bradano. Che* in conseguenza il solo territorio *Piano del Cerro* si ritroverebbe nella *nota indicato* , *e senz' aggiunta* vi è lite.

Laonde unicamente per questo territorio *piano del Cerro* si potrebbe addebitare al venditore una indicazione di esso tra i corpi di rendita, e senza manifestarsi la lite che vertiva col Comune: manifestazione per altro ben supplita ed affatto pure inutile per le cose sopradette.

Pregiudizio arrecato all' azione di garentia.

33. Certo in diritto era, che *emptor fundi nisi auctori aut heredi ejus denunciaverit; evicto praedio, neque ex stipulatu, neque ex dupla, neque ex empto actionem contra venditorem vel fidejussorem ejus habet.* L. 3 Cod. *de evict.*; l. 17 *eod.* — Ma il Cod. abol. art. 1640, e le nuove leggi *in massima* han soccorso al comperatore, che avesse omesso la chiamata in giudizio del suo venditore fino al punto di rilevarlo dal danno della patita evizione, eccetto il caso *se il venditore provasse che aveva sufficienti motivi da far rigettare la domanda*, art. 1486 leg. civ. Massima che però tace nel caso di *contese che potrebbero essere avvanzate* SENZA FONDAMENTO *per cagione di evizione che risultino da divisione di demanii comunali eseguita in forza della leg. del 1 settembre 1806* — Nelle considerazioni che precedono il decreto del 9 luglio 1812 relativo per l' appunto alle sudette contese leggesi » Considerando che sebbene debba rimanere libero ai possessori evitti il regresso contro ai loro autori per tuttocciò che han perduto *per un vizio di contratto nascente dal fatto dei venditori stessi*, ed indipendentemente dalle leggi posteriori; *erano* purtuttavia i possessori suddetti *tenuti di citare innanzi alla Commissione i loro autori*, acciocchè gli avessero difeso nel giudizio ed avessero loro somministrato i titoli, onde giustificare la legittimità delle cose vendute ».

» Che quando dalla *omissione* di questa citazione sia derivata la evizione, sono i *compratori* costituiti in un *grado di colpa* che *esonera i venditori dalla responsabilità del danno*, e ciò non meno per le disposizioni dell' antico diritto, che per l' art. 1640 del cod. Nap. ».

» Che attesa la natura dei giudizj di esibizione

di titolo ed il procedimento spedito dei giudizj fatti innanzi alla Commissione, *questa colpa si verifica in tutti coloro che non hanno denunziata la lite ai venditori, e non gli hanno citati* innanzi alla Commessione medesima ».

Che questa colpa NON È CAPACE DI ALTRA ULTERIORE ESTIMAZIONE DEL GIUDICE, *dopo la determinazione del nostro augusto predecessore che dichiarò di* COMPETENZA DELLA COMMESSIONE FEUDALE *anche le controversie subalterne* FRA I POSSESSORI ATTUALI E GLI AUTORI LODATI.

» Che sarebbe ingiusto *da una parte* il sottoporre i venditori a pagare la pena della negligenza degli attuali possessori, e *contraddittorio dall' altra il permettere che si* RINNOVASSERO INNANZI AI GIUDICI ORDINARII *controversie già estinte.*

Dunque , se dubbio non cade sull' impero del suddetto decreto a tempo della ripresa della lite nel 1828 tra il Comune ed il possessore dell' ex-feudo di quell' epoca; se costui dovea citare il suo venditore avanti alle *autorità* SURROGATE alla Commissione feudale e Commessarj Regj: se per averlo omesso si è costituito in un grado di colpa non suscettibile di *altra ulteriore estimazione del giudice*: se infine contraddittorio sarebbe *rinnovare* avanti ai *giudici ordinarii quistioni* già spente: se all' uopo essi risulterebbero manifestamente *incompetenti* — Ancor dubbio non và, che la dichiarazione di decadenza scritta nell' art 3 del cit. decreto, dallo sperimento della evizione, ove fosse dovuta pel fatto del venditore indipendentemente dalle leggi posteriori, *per tutti coloro che non denunziarono la lite ai loro autori*, colpisca ben pure l' attore Lancellotti, che si ritrova nella stessa condizione.

34. Epperò nella fattispecie non solo Lancellotti

ed i terzi comperatori da lui mancarono dal denunciare la lite ripresa dalla Comune nel 1828, ma non vollero tollerare le cure per la *diffinitivu sua decisione e senza risorsa*, invece ad essi piacque di transigerla, e così imporvi termine.

Quindi quella pur troppo dubbia azione di garentia, di cui è esame, restò del tutto pregiudicata e caduca, perchè non mai fu dubitato, che il comperatore per rivolgersi contro del venditore in termini di garentia, avesse bisogno della invocazione di un *giudicato* ANCHE IN GRADO DI APPELLAZIONE, *che attestasse la patita evizione*, vista le leg. 24 ff. *de evict.*, e 17 Cod. *de evict.* e l'art. 1486 leg. civ. Sul proposito insegna Cujacio » evincere igitur est » *legittimo certamine vincere*, idest, COGNITIONE JUDICIS; et non vincere tantum, sed etiam *rem abducere*. Plus enim est *evincere* quam vincere, quia » *est etiam rem abducere et auferre* » Ad afric. tratt. 6 sulla leg. 24 *de evict.*

Unicamente nel caso, che il *venditore* fosse stato *presente al giudizio*, il comperatore rimaneva pella leg. 63 §. 1. ff. *de evict.* esonerato dall' *interporre l' appellazione* dalla sentenza che lo condannava al rilascio » Gaja Seja fundum a Lucio Titio emerat, » et quaestione mota fisci nomine, auctorem laudaverat, et evictione secuta, fundus ablatus et fisco adjudicatus est, *venditore praesente*: quaeritur, *cum* » *emptrix* NON PROVOCAVERAT, an venditorem poterit convenire? Modestinus respondit, nihil proponi, cur emptrici adversus venditorem actio non » competat ».

Che ove il comperatore si fosse lasciato condannare *in contumacia*, non avrebbe azion di regresso contra del venditore » Si ideo contra emptorem ju» dicatum est, *quod defuit*, non committitur stipu» latio; magis enim *propter absentiam* victus vide-

» tur, quam *QUOD MALAM CAUSAM* habuit, L. 55
» ff. *de evict.*

Che se fosse piaciuto al comperatore di *compromettere* la quistione, ed il laudo contra di lui apparisse, non conserverebbe azione contra del venditore. *Si compromisero, et contra me lata fuerit sententia, nulla mihi actio de evictione danda est adversus venditorem*; *NULLA ENIM NECESSITATE COGENTE ID FECI*. L. 56 §. 1 ff. *de evict.*

Ugualmente, se il comperatore » *necdum con-*
» *demnatus rem petitori SPONTE restituerit*, vel *TRAN-*
» *SEGERIT*, vel jurisdictionem judici incompetenti
» prorogaverit, vel jusjurandum adversario detulerit,
» atque ita vel *judicis incompetentis* vel *arbitri sen-*
» *tentia* res ei ablata sit — Si victus, *absente ven-*
» *ditore*, non appellaverit, aut appellaverit quidem
» sed deseruerit appellationem, non conserverebbe azione di regresso perchè *volontariamente*, *nullo jure cogente*, evitto: Cuj. sulla cit. leg. 24 *de evict.* — Voet num. 30 *de evict.* — Brunn. sulla leg. 56 §. 1 *de evict.*, che aggiunge *aut liti renunciavit.*

E nel caso di *transazione offerta ed accettata* havvi qualche cosa dippiù — Perciocchè non potrà mai dire il comperatore, che nella CERTEZZA DELLA MALA CAUSA, spontaneamente diede quello, che una colle spese avrebbe pur dovuto dare *per ordine del magistrato*, ostando la intelligenza legittima dell'operato, *qui transigit*, *quasi DE RE DUBIA ET LITE INCERTA NEQUE FINITA transigit.* L. 1 ff. *de transact.* La transazione è un contratto col quale *le parti pongono fine ad una lite già incominciata*, art. 1916: le transazioni non regolano se non le *controversie* che vi sono state comprese, art. 1921 — Quindi a sentimento istesso dell' attore Lancellotti e suoi eravi un *dubbio* sulla consistenza e giustizia dell'azione del Comune di Accienza; e *nel dubbio* perchè mai ritenere

il *fatto volontario* del comperatore, come ingeneratore del dovere nel suo venditore, non inteso in giudizio, di *rifarlò di quanto mai ad evitare la risoluzione del dubbio egli al terzo diede ?* Le misure economiche e prudenziali mal si traggono a conseguenza in danno del terzo; esse differiscono troppo dai termini di giustizia, dalle esigenze della legge: *alteri per alterum iniqua conditio inferri non debet* —

Conformemente a quali principii DELVINCOURT notava » *evvi luogo all'azione di garentia in fatto di transazione? Bisogna distinguere: se l'evizione cade sulla cosa che formava l'oggetto della transazione, siccome non è da supporsi che alcuno abbia transatto se non perchè essa era dubbia, non vi è luogo a garentia* PROPTER ALEAM. Cui inviano i posteriori scrittori Troplong n.° 414, Paillet n. 9, Boileux sull'art. 1626, Dalloz n.° 24: che rapporta pure una decisione della Corte di appello di Parigi del 1818, qual rammenta cose, avvenimenti, ed atti notabili qui in Napoli verificati, e che ivi diedero luogo a contendere, degna perciò di essere in fine trascritta.

Motivi sufficienti per far rigettare la domanda del Comune.

35. Che se pure nel caso attuale piacesse ricercare del concorso di motivi sufficienti per far rigettare la domanda di divisione spiegata dalla Comune cogli atti del 15 giugno e 7 luglio 1835 dei fondi ivi specificati, se ne rinverrebbero a dovizia desunti dagli avvenimenti antecedenti, dai titoli e documenti consegnati nel 1820 al Cav. Lancellotti, e dagli altri tuttavia esistenti presso la casa di Belmonte.

E quì dapprima vuolsi notare, che per non avere l'attore Lancellotti intimato le ordinanze rese dall' Intendente della Provincia sulla citazione del 15

giugno e 7 luglio 1835, s'ignora tanto la *data*, quanto i *motivi* che ebbe quel funzionario per rigettare le diverse pruove raccolte onde dimostrare la natura burgensatica de' terreni controversi; s'ignora quali fossero state le *pruove* istesse raccolte; s'ignora *se e quali difese* abbia Lancellotti presentate.

Ed in tanta ignoranza dell'occorso nel 1835 uopo è ricorrere agli avvenimenti antecedenti, e mettere in mostra quelle stesse ragioni che altra volta eransi ventilate, di cui il merito pell'avviso della G. C. dei conti e parere della Consulta integro era rimasto, e l'esame commesso all'Intendente colle funzioni di Commessario ripartitore, lasciando all'attore Lancellotti la cura di dimostrare che le stesse fossero state inutilmente da lui riproposte nel 1835.

1.° Primieramente ben' opportuno era rammentare l' avviso del Procurator generale presso la G. C. dei conti del 5 novembre 1816, ove leggevasi, che, poichè in seguito della ordinanza di Masci del 1812, aveva avuto luogo una transazione debitamente omologata nel 1813 tra l' ex-feudatario e la Università, trattavasi d'interpetrare il senso della convenzione, o di vedere se la medesima potev' essere annullata per irregolarità o per altri vizj, *che qualunque di questi esami era di competenza dei tribunali ordinarii*.

2.° Quindi ancor' utile era invocare la transazione del 1813 come quella offerta *per mettere una volta termine* AD OGNI CONTROVERSIA *tra il Comune e l' ex-feudataria*; ed accettata *per la medesima ragione*; e pur sanzionata dall' Intendente nel 15 novembre 1813 *per dar termine alle quistioni che* POTREBBERO *insorgere* — Che se ancora la transazione si volesse restringere a ciocchè allora si quistionava, o meglio a quello che *nell' atto occupava la mente della offerente*, non potrebbe negarsi che per essa

cessava ogni ragione per aver la Comune porzione *delle due Ische* non solo, quanto delle *terre del molino*, perciocchè di queste tre tenute era seguita la misura e partaggio in massa giusta il verbale del 22 luglio 1813, ed ad evitare lo smembramento de' suddetti tre fondi la transazione *nominatamente* si effettuì.

3.° Nè era vano produrre contra la Comune le stesse sue deliberazioni prese nel 4 e nella fine giugno 1812, per effetto delle quali il suo diritto si restringeva ai tre sopradetti fondi, restando gli altri esclusi non per capriccio, *ma a ragion veduta*; nonchè l'ordine dell'Intendente del 28 maggio 1813, col quale la ultima deliberazione del Comune restava omologata, e di essa se ne ordinava la esecuzione all' Agente ripartitore.

4.° Poco o nulla costava al Cav. Lancellotti escludere quella ragione che altra volta ebbe il Commessario Masci per non attendere la relazione di Bugli del 1800, perchè *informe*, perchè *non seguita dalla successiva decretazione*; mentre che nel grande Archivio esisteva il processo originale colla successiva decretazione: ed ove si avesse data la pena di richiederla alla casa di Belmonte, l'avrebbe ottenuta legale e seguita dalla decretazione intimata ben' anche alla Università istessa.

5.° Ancor poco abbisognava per far costare la data della copia del catasto del Comune di Acerenza esibita al Decurionato dall'ex-feudatario; ed in vista della quale aveva due volte deliberato, che ad eccezione delle due Ische e delle terre del molino, altro non restava in suo diritto.

6.° Ma quello ch' era decisivo nel rincontro, non venne affatto da Lancellotti motivato e giustificato come ben poteva — A banda pure la relazione di Manni del 1734 giusta il volere del Commessario Masci, perchè anteriore al catasto generale del 1748; dopo

però quest' atto era passato tra l' ex-feudatario e la Università di Acerenza un solenne *concordato* stipulato da notar D. Gio: Lancellotti di Oppido (del quale copia legale fu passata nel 1820 all' attore una con varii atti e notizie correlative), ai termini del quale le ragioni e diritti della Università doveansi vagliare : *concordato* che essendo attualmente nelle mani dell' attore Lancellotti non puossi dai convenuti esporne l' importare — Ma, ad ovviare gli effetti della reticenza dell' avversa parte in esibirlo , si son prodotte due quietanze rilasciate nel 1785 e 1786 dal Sindaco di Acerenza, autenticata la firma da Notajo, donde risulta che le tenute tutte controverse erano *burgensatiche*, e per esse l'ex-feudatario corrispondeva la *bonatenenza*. Si è pure esibita copia legale rilasciata dal mastrodatti Nicola Marotta con corrispondente autentica, non meno degli atti che precederono la relazione di Bugli del 1800 non opposta, ma benanche dell' istanza fiscale del 10 febbraio e del decreto del 13 detto mese ; di cui la osservanza comecchè *costituente un giudicato* fu novellamente ingiunta con decreto del 29 ottobre 1803 ; in forza de' quali ordini vennero spedite le provvisioni intimate al Comune nel 14 novembre 1803 : da quali atti pur risulta che niuno dei fondi controversi era ex-feudale o demaniale , e ciò all' appoggio della intestazione feudale, di relazione formata dal Regio Consigliere d' Urso nel 1797 per la liquidazione del relevio, di due rilevii antecedenti, e di altri documenti.

Nè debbe omettersi che mal dicevasi dal Comune nelle due citazioni del 1835 , che i documenti da presentarsi da Lancellotti esser dovevano della natura di quelli fissati nell' art. 2. della ordinanza di Masci , poichè ciò non leggevasi affatto , anzi si opponeva al disposto della G. C. de' conti, in questa parte confermato dalla Consulta ed approvato dal Re—

Cosicchè di qualunque natura fossero stati quei documenti purchè autentici e rispettabili, doveano tenersi presente dall' Intendente nel giudicare.

CAPO TERZO

SUL PAGAMENTO DI DUCATI 500 VALORE DELLA EVIZIONE SOFFERTA PELLA SERVITU' IMPOSTA AL PALAZZO DUCALE.

§. I.

Fatti emergenti dai titoli esibiti.

36. Con istrumento del 1 settembre 1808 D. Giuseppe Pignatelli Principe di Belmonte censì a D. Antonio M.ª Gala una parte del suo castello in Acerenza con adjacente terra al di fuori, ed *il censuario si obbligò chiudere a proprie spese con fabbrica la porta che dal cortile del castello conduceva allo scoverto censito.*

Lo stesso Giuseppe Pignatelli nel 9 settembre 1812 diresse lettera al signor Gala colla quale gli concesse la facoltà di riaprire la porta in questi termini. » *Intanto o che si effettua o nò la censuazione per ciocchè riguarda l' accesso che bramate di avere a quella parte del castello a voi censita per l'antica porta che sporgeva nel cortile, senza il menomo interesse io intendo che da ora siate nella libertà di riaprire la porta medesima, e vi serviate in quel modo che meglio vi aggrada, a patto però, che non dobbiate neppure ringraziarmene.*

Nel tempo in cui la casa di Belmonte vendette al Cav. Lancellotti l'ex-feudo di Acerenza e suoi corpi di rendita, fra quali *un castello per la parte non censita coi suoi membri adjacenti, ed annui ducati 37. 20 a titolo di censo dovuto da D. Antonio*

Gala, costui aveva la porta *aperta* che dal suo *scoverto censito* immetteva nel *cortile del castello*, da cui si usciva pella *porta del castello* al di fuori.

Nel 1826 la porta del castello cadde, e D. Antonio Gala provvisoriamente murò la sua porta di dentro: restaurata quella di fuori, nel 1827 riaprì la porta interna.

37. *Giudizio possessorio*. Di tale riapertura si dolse Lancellotti in linea possessoriale avanti al Regio giudice con citazione del 13 agosto 1827 — Il Regio giudice con sentenza diffinitiva del 26 settembre ritenne che il possesso dedotto dal convenuto non era stato contradetto dall' attore, e perciò dichiarò inammessibile la domanda.

Sull' appellazione di Lancellotti del 22 dicembre 1827 il Tribunale civile di Potenza con sentenza interlocutoria del 20 giugno 1828 diede atto alle pruove dell'articolato possesso — Compilati gli esami a pruova e ripruova, fu data da Gala intimazione della lettera del 1812, e sostenuto, che in forza di essa era egli stato ed era tuttavia nel legittimo possesso della porta in quistione — Venne risposto dall'appellante Lancellotti, che la sottoscrizione della lettera non si riconosceva: mancare di data certa: contenere un permesso precario: contrariare i detti dei testimoni assicuranti che non mai si era la porta chiusa in conseguenza del patto — Quindi il Tribunale con diffinitiva sentenza del 24 novembre 1828 considerò e dispose come siegue.

» Dee essere rigettato l'appello di cui si tratta?

» Attesochè moltiplici e concordi deposizioni de' testimonj prodotti da entrambe le parti, ed esaminati ne' verbali di pruova e contropruova de' 20 e 29 agosto corrente manifestano che il portone in controversia sia stato aperto per la durata di molti anni,

e che il signor Gala vi abbia esercitato un continuo e pacifico possesso. L' averlo chiuso per poco tempo nell' anno 1826 non stabilisce la turbativa, poichè fu un' effetto di sua volontà, e per l' objetto di togliere l' inconveniente che dipendeva dal passaggio degli animali o di altre persone che non vi avean dritto ».

» Ciò non altera il possesso, ma ne confema l' esercizio, ch' è per l' appunto quando ciascuno usa a suo arbitrio di quel che crede di appartenergli. È anche osservabile, che nel breve tempo in cui il portone fu chiuso, il signor Gala vi fece rimanere le imposte ed i ribatti lavorati, non che tutte le altre costruzioni indicative della sua volontà di riaprirlo subito che ne aveva il bisogno o era cessato l' inconveniente per cui aveva fatto chiuderlo. Inoltre molti testimonii attestano che il signor Lancellotti nel trasferirsi sul luogo controverso abbia ocularmente osservato il portone aperto, nè si avvisò in alcun modo di querelarsene. Tutti questi fatti producono la conseguenza che il lungo possesso del signor Gala sia a titolo non precario ed efficace nell' attual giudizio a rimuovere la pretesa turbativa. Le ragioni poi di Lancellotti relative al dritto, e che sorgon da titoli, come pure le altre, che contropone il signor Gala in forza di altri documenti, debbon essere esaminati in un giudizio petitorio che non appartiene alla giurisdizione del giudice del Circondario ».

» Spiegando le provvidenze riservate rigetta l' ap-
» pello prodotto dal Cav. Lancellotti, ed ordina che
» la medesima si esegua — Salvo le ragioni dell' i-
» stesso Lancellotti nel giudizio petitorio siccome di
» diritto — Condanna l' appellante alle spese.

38. *Giudizio petitorio.* Con atto del 31 ottobre 1829 Lancellotti all' appoggio del patto scritto nell' istrumento di censuazione del 1808 chiese la chiusura

della porta controversa, danni, interessi e spese; ed invocò l'istrumento di vendita dell'ex-feudo a suo favore per la parte con cui era stato trasferito ad esso lui *ogni diritto di revindica*, *ogni titolo lucro emolumento*, *ponendosi il comperatore nel luogo e posto dei venditori ec.* — Tal domanda fu denunziata da Lancellotti agli eredi de' venditori, e citati a rilievo del valore della servitù *taciutali* in caso di perdita.

Gala eccepì: carenza di azione nell'attore per non aver causa da coloro che erano gli eredi del possessore: per non aver mai chiusa la porta in esecuzione del patto come dagli esami compilati nel precedente giudizio, e di essersi da tal dovere liberato mercè la prescrizione; nonchè mercè la lettera del 1812, che fin d'allora acquistò data certa pella morte del Conte Giuseppe.

Il Tribunale con sentenza del 24 novembre 1830 considerò e decise come siegue:

» *Quistione* — Regge la domanda spiegata dal Cav. D. Carmine Lancellotti contro il Consigliere D. Antonio M.ª Gala con il libello de' 31 ottobre 1829 »?

» Considerando che il defunto Conte D. Giuseppe Pignatelli coll'istrumento del giorno 29 ottobre 1808 censì a D. Antonio M.ª Gala due Torri, Stallone, e scoverto che facevan parte del palazzo in Acerenza per lo canone di ducati 30 annui, coll'obbligo al signor Gala di chiudere a proprie spese con fabbrica la porta che dal cortile del castello, o sia palazzo ducale, conduce allo scoverto suddetto ».

» Considerando che lo stesso Conte Giuseppe Pignatelli con lettera del giorno 9 settembre 1812 riformando il patto suddetto, scrisse al signor Gala nel seguente modo. « Intanto o che si effettui, o nò la » censuazione (di un'altra parte del palazzo ad un » certo Sciaraffa) per ciò che riguarda l'accesso che » bramate di avere a quella parte del castello a voi

» censito per l'antica porta che sporgeva nel cortile, » senza il menomo interesse io intendo che da ora » siate nella libertà di riaprire la porta medesima e » vi serviate in quel modo che meglio vi aggrada a » patto però che non dobbiate neppure ringraziarmi ».

» Considerando che la concessione di tale apertura o passaggio non fu precaria, ma in pieno dominio del signor Gala, poichè fu la mercede o rimunerazione a favore del signor Gala che s' interessava nell' amministrazione del Conte come rilevasi dal tenore della cennata lettera. In conseguenza non fu una vera donazione o liberalità, e perciò non vi abbisognava una pubblica scrittura secondo l'art. 893 delle leg. civ., ma era sufficiente qualsivoglia titolo anche privato, leg. 22 Aquilia ff., leg. 34 ff. par. 1 de donat. ».

» Considerando che il Conte Giuseppe fin che visse diede esecuzione alla surriferita vendita con non aver mai contraddetto il conceduto passaggio per molti anni ».

» Il Tribunale pronunziando diffinitivamente, rigetta la domanda formata da D. Carmine Lancellotti con citazione de' 31 ottobre 1829 contro D. Antonio M.ª Gala, condanna il signor Lancellotti alle spese liquidate dal signor Presidente in ducati 24. 25 compresa la spedizione. Fa salve le ragioni allo stesso Lancellotti contro i chiamati in garentia da sperimentarle in un altro giudizio come per legge ».

Sull' appellazione principale proposta da Lancellotti con atto del 27 gennaio 1831 perchè si facesse diritto alla sua domanda stante i motivi allegati; e sulla incidentale proposta da Gala perchè la domanda si escludesse ancora a causa della carenza di azione, la G. C. addì 13 luglio 1832 ordinò la verifica della lettera del 9 settembre 1812 sulla quale si fondava la remissione della obbligazione di chiudere la porta.

Verificata la lettera, riprodotte le reciproche ragioni e difese la G. C. con decisione diffinitiva del 19 aprile 1833 considerò e decise come siegue:

» *Quistioni* — 1.ª Vi ha più luogo a dubitare della verità della lettera che si attribuisce al fu Conte D. Giuseppe Pignatelli di Belmonte »?

» 2.ª Nella negativa il signor Gala resta per effetto della medesima liberato dall'obbligo assunto coll'istrumento del 1 settembre 1808? In altri termini le regole proprie della donazione tra vivi sono per avventura comuni alla rimessione »?

» 3.ª In ogni caso allo acquisto di una servitù è sufficiente un titolo qualunque, o è forza che sia pubblico »?

» 4.ª Può allo stato giudicarsi su la domanda in garentia del signor Lancellotti »?

» *Sulla* 1.ª — Atteso il concorde parere dei periti adoperati per la verificazione della lettera in contesa — E considerando che niuna osservazione in contrario si è presentata per parte del Lancellotti che protestava non riconoscere la scrittura ».

» *Sulla* 2.ª — Considerando che con istrumento del 1 settembre 1808 il fu Conte D. Giuseppe Pignatelli censì al signor Gala una parte del suo castello in Acerenza, ed una adjacente terra al di fuori; con questo atto il signor Gala si obbligò chiudere a proprie spese con fabbrica la porta che dal cortile del castello ossia palazzo conduce allo scoverto censitogli ».

» Che posteriormente a dì 9 settembre 1812 lo stesso Conte D. Giuseppe Pignatelli con la lettera ora riconosciuta in giudizio sciolse il signor Gala dall'obbligo suddetto e gli promise l'accesso che bramava dalla terra scoverta alla parte del castello censitagli. E sono in tal lettera marcabili le seguenti espressioni: *intendo che da ora siate nella libertà di ria-*

prire la porta medesima e vi servite in quel modo che meglio vi aggrada a patto però che non dobbiate neppure ringraziarmene ».

» Che da questa lettera invano si vuol far dipendere una concessione meramente precaria, poichè l' uso del passaggio in quel modo *che meglio vi aggrada* fu letteralmente permesso in senso assoluto ed irretrattabile, ed anche pel caso in cui il proprietario avesse altrimente disposto della rimanente parte del suo castello per un trattato di censuazione che nella lettera medesima si annunzia pendente col signor Sciaraffa. D' altronde il carattere fondamentale delle concessioni precarie come lo stesso Lancellotti ha avvertito, stà in ciò che *precibus petendi conceditur tandiu is qui concessit, patitur.* L. 1 ff. *de precario.* Le quali clausole assolutamente mancano nella specie, nè vi ha in punto di fatto motivo alcuno di permettere che per via di congettura si suppliscano ».

» Che molto meno si ricorre con successo ad impugnare gli effetti del fatto proprio del Conte Pignatelli sul fondamento della forma privata e non pubblica dell'atto con cui fu il signor Gala liberato — E senza far controversia sulla verità delle teorie annunziate per parte del signor Lancellotti relativamente alla necessità dell' atto pubblico in materia di donazione, giova semplicemente osservare nel fatto che la lettera in controversia non contiene donazione qualsivoglia, ma una pura rimessione del diritto che al Conte Pignatelli competeva in virtù dello istrumento di enfiteusi del 1808 ».

» Che in effetti tra i casi di estinzione di obbligazioni non è stata mai noverata la donazione, la quale generalmente consiste non nel rimettere, ma nel concedere qualunque cosa (art. 1187 ll. cc., 1234 cod. ab.). E quindi è che la liberazione del signor Galà dall' obbligo di tener chiusa la porta operata con

la lettera in discorso, non risveglia legalmente altra idea che la sola della rimessione per la quale è tanto lungi il credere che sia di essenza l'atto pubblico quanto è permesso stabilirla anche *senza scrittura*, e per *via di presunzioni* (art. 1282 1283 e 1284 Cod. ab., 1236, 1237 e 1238 ll. cc.) ».

» *Sulla 3.ª* — Considerando che se anche volesse prescindersi dalla idea della rimessione, e nella lettera, di cui è caso, volesse ravvisarsi la concessione astratta di una *servitù*; niuna disposizione legislativa esige per la sua validità il titolo autentico, e gli art. 691 cod., e 612 ll. cc. si concordano nel richiedere senza distinzione *un titolo*, quale può essere anche *privato* ».

» *Sulla 4.ª* — Considerando che l'appello incidente del Gala come tendente a contrastare al Lancellotti l'ingresso all'azione in esame, rimane assolutamente assorbito dal rigettamento, che dell'azione istessa va a farsi ».

» *Sulla 5.ª — Considerando che Lancellotti pretese nel Tribunale civile la garentia contro persone diverse da quelle con le quali ora contende in grado di appello, e verso cui può per avventura aver diritto ad essere rivaluto,* OVE LO PERMETTONO LE DICHIARAZIONI RACCHIUSE NEL TITOLO DEL SUO ACQUISTO *— Che ciò posto si distruggerebbe l'ordine del procedimento, egualmente che il diritto alla difesa, se volesse allo stato pronunziarsi sulla garentia sudetta pella quale altronde potrà Lancellotti far sempre valere le sue ragioni in un regolare giudizio.*

PER QUESTI MOTIVI. La G. C. spiegando diffinitivamente le provvidenze riserbate con la sua decisione interlocutoria del 13 luglio 1832, *dichiara riconosciuta la lettera scritta dal fu Conte D. Giuseppe Pignatelli di Belmonte al signor D. Antonio M.ª*

Gala di Acerenza in data del 9 settembre 1812 — Nel merito rigetta così lo appello principale del Cav. D. Carmine Lancellotti che l' incidente di D. Antonio M.ª Gala dalla sentenza del Tribunale civile di Basilicata del 24 novembre 1830, ed ordina che nel loro interesse tal sentenza si esegua secondo il suo tenore — Facendo poi diritto all' altro appello incidente del Cav. D. Michele Caterbi Ratti e della vedova D. Carmela del Chiaro nei nomi come dalle qualità, riformando dichiara che nei rapporti tra loro ed il signor Lancellotti allo stato non si fa luogo a deliberazione qualsivoglia, salvo al medesimo ogni diritto da sperimentarlo come e quando per legge in altro giudizio.

39. Dopo undici anni dalla espletazione del giudizio Lancellotti colla citazione del 1 marzo 1844 ha riproposta la domanda di garentia, avverso la quale sorgono le seguenti

§. II.

Eccezioni e difese contro la seconda domanda.

Niun dovere di manifestare l' esistenza e l' uso della porta, donde l' esercizio della servitù.

40. È principio indubitato che il venditore debbe unicamente dichiarare le servitù *non apparenti*, poichè per le *apparenti* non può concepirsi ignoranza nel comperatore; ignoranza donde il danno, che dà poi causa alla garentia » *venditor si cum sciret deberi servitutem, celavit, non evadet ex empto actionem* SI MODO EAM EMPTOR IGNORAVIT; *omnia enim quae contra bonam fidem fiunt, veniunt in empti actionem. Haec ita vera sunt, si emptor ignoravit servitutes, quia non videtur esse celatus* QUI SCIT,

neque certiorari debuit QUI NON IGNORAVIT L. 1 ff. *de act. empti et venditi* — In corrispondenza della quale dopo essersi nelle nuove leggi coll'art. 1472 prescritto, *dovere* il venditore garentire *pei pesi non manifestati nell' atto di vendita*; si soggiunge coll' art. 1484, che *se il fondo venduto si trovasse gravato di servitù* NON APPARENTI SENZA CHE SE NE SIA FATTA DICHIARAZIONE, *il comperatore aver diritto alla indennità o scioglimento del contratto.*

Laonde tanto vale il carattere *apparente* della servitù, quanto la sollenne manifestazione di essa contenuta nell' atto di vendita.

La legge pur definisce quali sono le servitù apparenti, quelle cioè, *che si manifestano con opere esteriori, come una* PORTA, *una finestra*, art. 610 leg. civ. Quindi non potrà ancora dubitarsi, che se all'epoca della vendita *nel fatto costasse*, che Gala teneva *aperta* la porta quale immetteva nel cortile del castello, ed essere in *attuale esercizio* di entrare ed uscire per essa — non doveano i venditori del castello dichiarare e manifestare al comperatore, quello che saltava agli occhi — e per conseguenza i suoi eredi non potrebbero essere tenuti di garentia.

Resta perciò la quistione in fatto luminosamente per *l' affermativa* risoluta dal risultamento degli esami sistenti in processo, dal doppio giudicato.

La vendita dell' ex-feudo ebbe luogo ponendosi il comperatore nel posto del venditore.

41. Sono marcabilissime le voci usate nel contratto per la influenza che esercitano nel rincontro — » Essi fratelli Pignatelli cedono al Cav. Lancellotti *ogni diritto di revindica* di qualunque corpo usurpato o in tutto o in parte; *ogni qualunque diritto* che appartiene a detto ex-feudo, e che può emergere; co-

me han ceduto *ogni altro titolo lucro emolumento* derivante da detto acquisto senza eccezione alcuna; e nello stesso modo come è stato il detto feudo trasfuso e rifiutato ad essi fratelli; e con maggiore precisione intendono essi fratelli venditori *di situare nel loro luogo* il Cav. Lancellotti per tutte e qualsivogliano *pretensioni diritti ed obbligazioni e titoli tanto onerosi quanto onorifici*; e concedendo espressamente la facoltà di potersene in qualunque tempo ed in qualunque modo avvalere per se, suoi eredi e successori ».

Ed in prosieguo » *vendono i sopranotati corpi e beni dell' ex-feudo di Acerenza, una con tutte e singole sue ragioni azioni ed intiero stato, e colla facoltà di revindicare qualsivoglia corpo, e coll' espressa rinuncia a qualunque titolo pretesto o ragione potesse mai eventualmente appartenere ai venditori o aventi causa da essi.*

Or se in in tanta *colluvie* di voci l'attore Lancellotti ritrovò suo diritto per molestare D. Antonio M.ª Gala pella pretesa chiusura della porta; in esse però non ritroverà mai appoggio perchè dovessero i venditori stargli avanti pelle conseguenze di una intrapresa mal consigliata, e che *espressamente non era stata dai venditori additata come essendo in loro diritto, e che trasmettevasi nel loro comperatore*— In somma per le tante voci risulterà vero sol questo, che coll'ex-feudo e tutte e singole sue ragioni nel compratore si trasmisero ancora le azioni qualsivogliano *revindicatorie*, *rescissorie*, *rivocatorie e di nullità*: ma affatto che i venditori risultavano pure tenuti alle conseguenze dell' infelice risultamento di esse, poichè nell'atto di vendita *non vennero specificate*, perchè il comperatore nel proporre quella contro Gala *non cerziorò* innanti tutto i suoi venditori, *non ebbe assenso* da essi valevole ad obbligarli.

Pelle servitù di qualunque natura i venditori non garentirono.

42. Vero è, che i notati corpi e beni mobili ed immobili dell' ex-feudo si dissero *franchi e liberi*; ma però da qualsivogliano *pesi*, eccetto quelli descritti e dedotti dal prezzo, e si soggiunse *giacchè pesi per causa dotale non esistono* — Quindi i beni non si dichiararono *liberi da qualsivogliano servitù*; nè poteasi ciò dichiarare poichè dei singoli beni non si fece specifica menzione, *non sito*, *natura*, *provenienza*, *rendita*, *confinazione* di essi fu narrata; perciocchè in sostanza e per legge eran meno i singoli beni, quanto *l' ex-feudo*, l' *universum jus* che si alienava.

Ed ove preponderasse la idea (che sembra poco legale) della vendita de' singoli beni dell' ex-feudo si avrebbe il *patto* circa la difesa e garentia, che pienamente escluderebbe il regresso di cui Lancellotti fa sperimento. Ivi si legge » *de' suddetti beni dell' ex-feudo di Acerenza, e della possessione e percezione de' frutti di essi, i venditori ne hanno promesso e promettono la difesa, volendo esser tenuti di evizione tanto riguardo alla proprietà, che alli frutti*, COME PER LEGGE.

Dunque la difesa e garentia fu limitata alla proprietà de' beni o percezione de' frutti di essi, e non già al godimento *libero da ogni servitù* de' stessi beni: dunque la garentia fu promessa *come per legge*, val dire per le servitù NON APPARENTI.

CAPO QUARTO

SUL PAGAMENTO DI DUCATI 2500 PRETESO COMPENSO DATO PEL MANCATO TITOLO ONORIFICO.

43. Niun documento in appoggio di tal domanda si è prodotto dall'attore, quindi null' i fatti: sol resta la sua asserzione di aver richiesto il sovrano beneplacito per assumere il titolo di *Duca dell'ex-feudo di Acerenza*, *e di Grande di Spagna*, e di essergli stato negato.

Che sia stato *folle* l'attore a segno da avvanzare una cotal domanda ancor dispiace il crederlo: ma sia pure — Che perciò? Forse il venditore deve garentire il comperatore pella mancata realizzazione *degli ambiziosi sogni* suoi?

Chi è che non sa, che il conferimento di simili titoli e dignità s'appartiene esclusivamente al sovrano, perchè costituisce l'esercizio di una delle regalie *maggiori*; perchè *statim* conferisce un convenevol grado di *nobiltà*; perchè un tempo importava il trasporto delle regalie *minori* sulla testa del titolato feudatario: laonde non fu mai dubitato, che coll'alienazione del feudo non restav'alienato il *titolo*, diversamente *aliud non esset*, *nisi alteri quam Regi*, *concedere potestatem dignitates tales conferendi*; cosicchè *titulati titulum non admittunt*; ed una volta perchè si potesse *cum feudo vendere titulum opus est assensu Regis*, NON PROREGIS, ed in questo caso *consideratur dumtaxat purum arbitrium*, *et dispotica voluntas Regnantis*, *ad quem privative spectat concedere*, *tollere*, *et transferre de persona in personam*, *et de feudo in feudum titulos*, *prerogativas*, *et dignitates ad ejus beneplacitum*, *tanquam regalia ejus personae annexa*. Vegg. Sorge de feudis capo 43, e le leggi e scrittori citati.

Epperò si sostiene che per quel titolo di *Duca*, per quel *Grandato di Spagna*, Lancellotti pagò ducati 2500 : quindi se non potevasi vendere , allora senza ragione dal venditore si riterrebbe la somma — Ma la difficoltà sta nel se si sia venduto, e se quei ducati 2500 per tal titolo si fossero dati : leggasi da cima a fondo l' atto di vendita, e del titolo di Duca e del Grandato di Spagna *nullum verbum*, e per ben'altra ragione i ducati 2500 al prezzo aggiunti. Si ricorre a quelle *voci* a quelle *parolaje* testè trascritte; ma per quanto piaccia tormentarle non diran mai quello che si vorrebbe che dicessero : nella frase di *restar situato il comperatore nel posto dei venditori per tutt' i titoli tanto onerosi quanto onorifici*, mal si vorrebbe compreso l' aggregazione del comperatore finanche *nella famiglia dei venditori* , e di divenir partecipe de' *domestici Lari*, de' *Dei penati*, del *patriziato* dell' illustre casa: pei diritti *onorifici* ceduti debbons' intendere quelli che erano in commercio, come *padronati di qualunque natura*.

Avrebbe potuto all' attore bastare *sol questo che* dopo l' alienazione dell' ex-feudo, comunque avessero potuto gli alienanti continuare ad assumere il *titolo di Duca di Acerenza;* ciò non pertanto se ne astennero: vero è che ciò avvenne meno per l' alienazione avuta luogo, quanto perchè insigniti di altro *più decoroso titolo* , e *Principale Dignità*.

CONCHIUSIONE.

44. Per la qual cosa si spera il pieno rigetto delle domande dell' attore Lancellotti, colla condanna alle spese.

Napoli al 21 gennaio 1846.

Carlo Sacchi
Matteo Joele

APPENDICE.

Sulla garentia provocata contra D. Carmela del Chiaro.

45. Riandati i fatti marcati num. 11, letto il patto contenuto nell' istrumento del 8 luglio 1843, stante la niuna contraddizione delle domande contenute nella citazione del 8 marzo 1844, spiegate dalla erede del Principe Gennaro contra l' avente causa dall' erede del Principe Francesco in linea di garentia, altro non resta che farvi diritto nel lontano e non temuto caso di soccumbenza parziale o totale inverso l' attore principale Marchese Lancellotti.

Napoli addì suddetto.

Matteo Joele

DECISIONE DELLA CORTE REALE DI PARIGI.



» Con decreto del 3 maggio 1810, Gioacchino Murat, Re di Napoli, donò ad Andral suo medico, una casa che faceva parte un tempo di un Convento abolito ».

» Nel 21 ottobre 1813, Andral vendette questa casa a Barbaja. Si fece menzione nel contratto di vendita della origine della proprietà de' miglioramenti e delle costruzioni fatte da Andral, finalmente fu stipulato che Andral obbligavasi alla garantia stabilita dalla legge (art. 1623 e 1628 c. c. † 1469 e 1474 ll. cc.) e conseguentemente sottoponevasi all' articolo 1630 † 1476 osservando quanto eravi prescritto. Ma allorchè il Re Ferdinando IV ascese nuovamente al Trono di Napoli, dichiarò, con ordinanza del 19 agosto 1815 le vendite a titolo oneroso de' beni nazionali o demaniali fatte dal precedente governo conservate, e le vendite a titolo gratuito rivocate senza alcuna indennizzazione ».

» Non pertanto l' art. 8 di questa ordinanza ammetteva una modificazione e conferiva a' donatari che avessero fatto spese e miglioramenti considerevoli la facoltà di conservare gl' immobili ad essi donati con obbligo di pagare il prezzo di cui erano suscettivi nell' epoca della concessione gratuita. Barbaja, invocando questo articolo ottenne di esser conservato nella proprietà mediante il pagamento di 59000 franchi ».

» In tale stato di cose citò Andral pel rimborso delle spese — Andral rispose che non doveva nessuna garantia, poichè l' avvenimento che aveva privato Barbaja della proprietà era un avvenimento di forza maggiore; che d' altronde l' origine dell' immobile essendo nota, ed il pericolo della evizione essendolo al-

tresì, reputavasi di averlo comprato *a suo rischio e pericolo*, poichè non aveva richiesto *per tal caso* una garantia speciale; che del resto, non era ben fondato che Barbaja fosse stato evinto, poichè erasi fatto conservare nella sua proprietà invocando i dritti del suo venditore ».

» Nel 17 aprile 1817 una sentenza escluse la dimanda di garentia — Appello di Barbaja — Innanzi alla Corte, le parti elevarono diverse quistioni, che noi non referiremo, poichè furono escluse con un mezzo d' irrecettibilità che dedusse Andral sviluppando uno di quelli da lui proposti in prima istanza ».

» Barbaja, si disse, non è stato evinto; in fatti, la evizione, dichiara la legge romana, è *rei emptae ablatio* ».

» L' ordinanza del Re Ferdinando dichiara le vendite rescisse, se i possessori non credessero meglio di pagare una indennizzazione: Barbaja doveva scegliere: se si fosse lasciato spogliare della proprietà, avrebbe potuto agire in garantia, ma pagando la indennizzazione è rimasto proprietario, non vi è stata evizione, e per conseguenza non si può esercitare veruna azione di regresso contra il venditore ».

» Gli autori opinano unanimamente, che se per prevenire l'evizione, il compratore faccia *una transazione poggiata sul contratto di vendita, con cui rinunzia ad una porzione dei diritti conferitigli dal venditore*, non può poscia esercitare la sua azione di garantia. *Cessant actiones de evictionibus in multis casibus*, dice Voet, *puta*: *si emptor necdum damnatus, rem petitori sponte restituerit vel transegerit vel compromiserit — Si compromisero*, dichiara la legge 56 D. de evict. *et contra me lata fuerit sententia, nulla mihi actio de evictione danda est adversus venditorem; nulla enim necessitate cogente, id feci* ».

» Infatti quando il compratore è evinto ed esercita la sua azione di garantia, dimanda di essere ristabilito nello stesso stato in cui era prima della vendita ed il venditore è tenuto a questa obbligazione; dalla banda sua il venditore ha il diritto di dimandare che tutt' i diritti che gli appartenevano nel momento della vendita, e che aveva trasferiti al suo compratore, gli siano restituiti da costui; dunque, se, pel fatto del compratore, il venditore si trovi privato dei suoi diritti, il primo perde la sua azione di regresso ».

» Tanto ha luogo nella specie. Barbaja giovandosi de' miglioramenti fatti da Andral, ha ottenuto, mediante un supplimento di prezzo, di esser conservato nella proprietà della sua casa — Ha dunque consentito a far cessare una controversia che avrebbe potuto abbandonare al suo venditore, rilasciando l' immobile in contesa; ha dunque rinunziato tacitamente alla sua azione di garantia. Debbesi tanto più decider così quanto che se fosse ammessa l' azione di garantia, Barbaja profitterebbe de' miglioramenti senza pagarli, e quindi il suo venditore, non sarebbe come dovrebbe esserlo, *ristabilito in tutti i suoi diritti.*

DECISIONE.

» *La Corte* — Su le conchiusioni dell' av. gen. Colout; giudicando sull' appello interposto da Barbaja dalla sentenza proferita dal Tribunale civile del dipartimento della Senna nel 17 aprile 1817 — Atteso che Barbaja, minacciato di evizione con decreto del Re Ferdinando IV, del 14 agosto 1815, ne ha prevenuto gli effetti facendo valere in conformità delle disposizioni dell' art. 8 di questo decreto, i titoli ed i diritti di Andral suo venditore, e che in considerazione de' miglioramenti, degli aumenti e delle riparazioni considerevoli fatti alla casa in contesa e che

sono indicati nel contratto di vendita del 21 ottobre 1813, Barbaja, senza la partecipazione di Andral, e mediante un supplimento di prezzo, si è fatto conservare nella proprietà di questa casa, ed adottando i motivi dei primi giudici; — Annulla l' appellazione; ordina che ciò da cui è appello abbia il suo pieno ed intero effetto ».

Del 29 giugno 1818 — C. di Parigi — Chopin proc. gen.